N. **1540-3433-3569-3742-3750-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1540, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLI, MALGIERI, BUTTI

Norme per lo sviluppo del teatro di prosa

Presentata il 18 giugno 1996

DISEGNO DI LEGGE

n. 3433

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
E PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

(VELTRONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 24 settembre 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato del dei progetti di legge nn. 1540, 3433, 3569, 3742 e 3750. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

E CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

—

Disciplina generale dell'attività teatrale

Presentato il 18 marzo 1997

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3569, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, RICCIOTTI, CREMA, BASTIANONI, BENVENUTO, BOCCIA, CANANZI, CASTELLANI, CENTO, CERULLI IRELLI, DALLA CHIESA, DANIELI, JERVOLINO RUSSO, LAMACCHIA, LECCESE, LI CALZI, LIOTTA, LOMBARDI, MANCA, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, MERLONI, MOLINARI, ORLANDO, PAISSAN, PISCITELLO, POLENTA, PRESTAMBURGO, PRESTIGIACOMO, PROCACCI, REPETTO, RISARI, RUGGERI, SANZA, SAONARA, SCALIA, SCOZZARI, SERVODIO, STAJANO, TESTA, VOGLINO, VOLPINI

—

Legge quadro per il teatro di prosa, la musica e la danza

Presentata il 10 aprile 1997

n. 3742, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURANI PROCACCINI, DEL BARONE

Trasferimento delle competenze statali in materia di spettacolo presso il Ministero per i beni culturali e ambientali

Presentata il 22 maggio 1997

n. 3750, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLLINI, CASINI, MASTELLA, GIOVANARDI, MANZIONE, NOCERA, PERETTI, ANGELONI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DI NARDO, FABRIS, FRONZUTI, GALATI, LUCCHESE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, OSTILLIO, PAGANO, SCOCA

Disposizioni per la promozione dell'attività teatrale e istituzione dell'Agenzia teatrale italiana

Presentata il 23 maggio 1997

(Relatore: **BRACCO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del provvedimento

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se il comma 2 dell'articolo 43 debba rilevare anche agli eventuali fini penalistici o amministrativi, potendo risultare in tal caso eccessivamente vago il suo contenuto.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 3433 e abbinati,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) provveda la Commissione di merito a coordinare i profili temporali della soppressione dell'ETI di cui all'articolo 15 con la costituzione della società di cui all'articolo 13;

b) provveda la Commissione di merito a sopprimere le disposizioni derogatorie della disciplina generale del codice civile, con particolare riferimento alla responsabilità illimitata dell'azionista unico di cui al comma 4 dell'articolo 14;

c) con riferimento all'articolo 14, comma 1, si segnala alla Commissione di merito che non sembra opportuno prevedere il versamento del capitale sociale presso l'istituto di emissione, dovendosi in proposito applicare il regime ordinario del codice civile, anche per quanto concerne il termine entro il quale devono essere versati almeno i tre decimi del capitale stesso;

d) con riferimento all'articolo 17, comma 2, si preveda che il termine di tre anni non si applica all'assemblea degli azionisti;

e) con riferimento all'articolo 20, sia precisato che all'assemblea possano partecipare, eventualmente a mezzo di rappresentanti, tutti gli azionisti, posto che l'obbligo di rappresentanza non è contemplato nell'ordinamento vigente;

f) con riferimento all'articolo 22, comma 2, chiarisca la Commissione di merito che per le spese di funzionamento e il costo del personale è dovuto un contributo a carico del bilancio dello Stato in favore della società.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione lavoro pubblico e privato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'individuazione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture di cui all'articolo 10, comma 2, avvenga con il concerto anche del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e su parere della Conferenza unificata richiamata all'articolo 3, comma 1, del testo unificato, tenuto conto delle competenze in materia attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997, nonché di prevedere il coordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in tema di formazione del personale artistico dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

b) appare necessario che sia più puntualmente definita la disciplina recata dall'articolo 24, comma 4, sulla base di ulteriori principi individuati in via legislativa e con indicazione delle relative modalità di attuazione.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE.

Disciplina generale dell'attività teatrale.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e dell'identità nazionale nonché delle culture e delle identità locali ed ha un insostituibile valore sociale e formativo.

2. La Repubblica promuove lo sviluppo del teatro e ne favorisce la diffusione.

3. La disciplina dell'attività teatrale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2.

(Attività pubbliche per il teatro).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo del teatro in tutte le sue forme e le sue diverse tradizioni, assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale, garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti, promuovono la drammaturgia italiana contemporanea e le espressioni teatrali delle minoranze, favoriscono la formazione professionale e il ricambio generazionale nel campo delle attività teatrali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie compe-

tenze, esercitano le funzioni di cui al comma 1 adottando il punto di vista di genere, ai sensi del punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997.

3. Lo Stato promuove la diffusione del teatro italiano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo e sostiene rassegne e festival teatrali che costituiscano eventi rilevanti per la promozione del teatro italiano e per lo scambio tra le diverse esperienze teatrali.

4. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla legge medesima, indicati dalle disposizioni del presente capo. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 spetta allo Stato:

a) determinare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità ed in un'ottica di riequilibro delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) definire e sostenere il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

c) garantire il ruolo delle compagnie teatrali favorendone, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio nazionale;

d) promuovere la diffusione del teatro nelle scuole e sostenere la cultura e la presenza del teatro nelle università;

e) promuovere la presenza della produzione teatrale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni;

f) promuovere l'attività teatrale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap;*

g) definire, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

h) individuare le aree teatrali disagiate che necessitano di interventi mirati;

i) favorire il collegamento delle attività teatrali con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e promuovere la formazione di una video-teatroteca nazionale, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, unitamente alle regioni, alle province ed ai comuni, svolge i seguenti compiti:

a) programma, a livello nazionale e sulla base delle indicazioni delle regioni, la presenza delle attività teatrali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e l'equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale;

b) incentiva la drammaturgia nazionale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, assicurando forme di necessaria rappresentazione;

c) preserva e valorizza la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il dramma antico;

d) sostiene le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, le province ed i comuni si avvalgono del Centro nazionale per il teatro.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*;

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuovono e sostengono la stabilità teatrale sia partecipando direttamente alla costituzione di teatri stabili sia attraverso convenzioni con le compagnie e i teatri già esistenti nel proprio territorio;

e) promuovono e sostengono, in collaborazione con gli enti locali, la distribuzione della produzione teatrale nel proprio territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 39;

f) promuovono la tradizione teatrale collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

g) definiscono, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri e di costituzione di nuovi spazi teatrali, nonché le residenze multidisciplinari nei teatri della regione;

h) controllano il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

i) favoriscono, attraverso appositi piani triennali, l'imprenditoria giovanile nel settore teatrale, avvalendosi degli specifici strumenti legislativi;

l) promuovono il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività teatrali nel proprio territorio. Il programma regionale è comunicato al Centro nazionale per il teatro.

ART. 5.

(Strumenti di raccordo tra regioni ed enti locali).

1. Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata tra regioni, province e comuni, nelle materie riguardanti l'attività teatrale, con particolare riferimento ai momenti di programmazione, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione con gli enti locali.

ART. 6.

(Compiti delle province).

1. Le province concorrono con lo Stato, le regioni e i comuni, alla definizione dei programmi nazionali e regionali per le attività teatrali, e inoltre:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

b) collaborano con le regioni e con i comuni alla definizione delle residenze multidisciplinari nei teatri ubicati nel proprio territorio;

c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro;

d) partecipano, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribu-

zione della produzione teatrale sul territorio;

e) promuovono, anche in collaborazione con i comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e sostengono la cultura e la presenza del teatro nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;

f) promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

ART. 7.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni concorrono, unitamente allo Stato, alle regioni ed alle province, alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e di quelli regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ed inoltre:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili presenti nel proprio territorio;

b) definiscono, unitamente alle regioni e alle province, le residenze multidisciplinari nei teatri ubicati nel proprio territorio;

c) promuovono l'esercizio teatrale e provvedono alla promozione e alla formazione del pubblico;

d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico-artistico;

e) partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

f) effettuano un costante monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla regione e al Centro nazionale per il teatro.

2. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti alla distribuzione della produzione teatrale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, anche con riguardo alla programmazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture come i teatri municipali o di soggetti privati. I comuni possono, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente e dall'ordinamento regionale, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province, secondo quanto previsto dall'articolo 39.

ART. 8.

(Interventi pubblici per le attività teatrali).

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività teatrali, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, è disposto sulla base di una programmazione triennale della allocazione delle risorse sulla base di progetti dei soggetti del teatro, in applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e previa definizione di indirizzi generali fissati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, d'intesa con la Conferenza unificata, nonché del numero e dell'entità massima degli interventi, tenuti presenti i principi e le finalità culturali di cui alla presente legge.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, è definita d'intesa con la Conferenza unificata ed è determinata sulla base e mediante il coordinamento delle programmazioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio. Nella definizione della programmazione nazionale sono indicate forme particolari di sostegno e risorse adeguate per favorire lo sviluppo di attività teatrali stabili e la circolazione delle compagnie nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per il teatro.

ART. 9.

(Educazione e promozione teatrale).

1. La Repubblica promuove e sostiene l'educazione teatrale quale strumento pedagogico e didattico e momento di correlazione sociale. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono stabilire tempi di svolgimento di attività didattiche integrative concernenti l'educazione teatrale. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le amministrazioni competenti, gli enti locali e le istituzioni teatrali anche allo scopo di favorire attività di aggiornamento e di orientamento scolastico ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1991.

ART. 10.

(Attività di formazione).

1. La Repubblica assicura la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale artistico e tecnico dei teatri, al fine di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del teatro e alla sua integrazione con le altre arti della scena.

2. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e previo parere della Conferenza unificata, fissa i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale del personale tecnico come previsto dall'articolo 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La stessa Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, in coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, si avvale per la formazione del personale artistico dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, la quale può essere autorizzata a istituire nuove sedi e a

sottoscrivere accordi con scuole di teatro qualificate per realizzare un decentramento territoriale dell'attività di formazione.

3. Al termine dei corsi, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, previa convenzione con i teatri stabili o altri soggetti teatrali, individuati sulla base dell'esperienza maturata e dei risultati artistici raggiunti, può organizzare corsi professionali preliminari all'inserimento nel mondo del lavoro.

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per il riordino dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata l'attività di formazione degli organizzatori e tecnici dello spettacolo.

6. Le regioni, cui competono le funzioni e i compiti concernenti il rilascio delle qualifiche professionali, informano periodicamente l'Accademia nazionale d'arte drammatica circa le proprie autonome iniziative inerenti l'attività di formazione ed aggiornamento del personale dello spettacolo.

ART. 11.

(Drammaturgia contemporanea).

1. La Repubblica sostiene e riconosce la drammaturgia contemporanea, in particolare la drammaturgia italiana. L'allestimento di testi di autori contemporanei italiani ed europei, che contribuiscono al

rinnovamento del repertorio teatrale, costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione di contributi pubblici di cui all'articolo 8. Il Centro nazionale per il teatro deve destinare annualmente una quota predefinita delle risorse disponibili per sostenere la produzione di opere di autori contemporanei. Con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, emanato d'intesa con la Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'assegnazione di contributi agli autori e ai soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea.

ART. 12.

(Dipartimento dello spettacolo).

1. Il Dipartimento dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai fini dell'assolvimento dei compiti dello Stato relativi all'attività teatrale.

2. Il Dipartimento dello spettacolo svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; provvede all'esecuzione delle deliberazioni e degli atti; svolge attività di raccordo tra l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo ed il Centro nazionale per il teatro; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In particolare, esso svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

3. Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze a favore dell'attività teatrale adottati dal Dipartimento dello spettacolo sono tempestivamente affissi aull'albo del Dipartimento e resi pubblici con gli altri mezzi di informazione ritenuti idonei. I provvedimenti sono pubblicati includendo: i nomi dei membri di commissione presenti

e di quelli assenti, i soggetti o le opere le cui domande siano state esaminate, le motivazioni in base alle quali le singole domande sono state accolte, l'esplicitazione dei principi e dei parametri che determinano l'entità delle provvidenze deliberate.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL TEATRO

ART. 13.

(Costituzione del Centro nazionale per il teatro).

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la società per azioni denominata « Centro nazionale per il teatro », che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto costitutivo.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 19.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile non espressamente derogate dalla presente legge.

4. Il capitale sociale ed il numero delle azioni della società sono determinati dall'atto costitutivo di cui al presente articolo e comunque in misura non superiore al patrimonio dell'Ente teatrale italiano.

ART. 14.

(Capitale sociale).

1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per il teatro il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo esercita i diritti dell'azionista. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, le azioni non sono trasferibili.

4. Il Centro nazionale per il teatro può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione teatrale, previsti dall'articolo 16, nonché di ulteriori compiti, sulla base di una convenzione con il Dipartimento dello spettacolo, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*.

ART. 15.

(Successione all'Ente teatrale italiano).

1. L'Ente teatrale italiano (ETI), di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è soppresso a decorrere dalla data di costituzione del Centro nazionale per il teatro.

2. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ETI, in essere alla data della sua costituzione.

3. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo dispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento degli spazi teatrali di proprietà dell'ETI sulla base delle indicazione dei comuni in cui tali spazi sono ubicati.

ART. 16.

(Oggetto sociale).

1. Il Centro nazionale per il teatro persegue la promozione e la diffusione della cultura teatrale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore del teatro. In particolare il Centro nazionale per il teatro ha per oggetto:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale sulla base delle indicazioni

delle regioni, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività teatrali, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e secondo le modalità indicate dall'articolo 8, e la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni teatrali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti;

d) il coordinamento del sistema delle residenze multidisciplinari, previsto dal capo VIII, sulla base delle proposte dei comuni e delle province e dei programmi regionali;

e) le attività di promozione indicate alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di una convenzione stipulata con il Dipartimento dello spettacolo;

f) la diffusione della cultura teatrale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale anche avvalendosi degli organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 39, comma 2.

2. Per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Centro nazionale per il teatro si avvale della commissione consultiva per la prosa, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. La composizione della commissione è ridefinita con provvedimento della Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Conferenza unificata.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nella allocazione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per il teatro si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17.

(Organi).

1. Sono organi del Centro nazionale per il teatro:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) l'assemblea.

2. La durata degli organi di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c),* è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

ART. 18.

(Presidente).

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, tra i componenti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a), b)* e *c).*

ART. 19.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 16, nonché a quelli ulteriori ad esso attribuiti dalla legge o dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro e con comprovate capacità organizzative, e che non versino in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per il teatro.

3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) tre membri sulla base della designazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo;

b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza unificata.

4. Il capo del Dipartimento dello spettacolo è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione di cui al comma 3 comunicano agli azionisti le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.

6. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che

esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

ART. 20.

(Assemblea e collegio sindacale).

1. Lo statuto indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza degli azionisti.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità all'articolo 2397 del codice civile, nell'ipotesi indicata dall'articolo 14, comma 2.

ART. 21.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale del Centro nazionale per il teatro è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 19, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che disciplina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente,

sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico nominato direttore generale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 22.

(Proventi).

1. Il Centro nazionale per il teatro, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 16 e per il suo funzionamento, riceve dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sulla base di apposita convenzione, i fondi già destinati all'ETI.

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per il teatro ulteriori risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per il teatro, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 23, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività teatrali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per il teatro.

ART. 23.

(Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale).

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per il teatro la quota delle risorse destinate al teatro di prosa connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 16 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e di quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali.

2. Il Centro nazionale per il teatro si avvale, per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, nell'ambito della propria programmazione e della allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinato al teatro di prosa, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione.

ART. 24.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per il teatro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei rapporti di lavoro con i di-

pendenti dell'ETI, esistenti alla data della successione di cui all'articolo 15.

4. I dipendenti di cui al comma 3 conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità maturata nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'ETI. In particolare, il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'ETI, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

ART. 25.

(Gestione commissariale ed insolvenza).

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per il teatro, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o tre commissari, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

2. Il Centro nazionale per il teatro è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

CAPO III

STABILITÀ TEATRALE

ART. 26.

(Funzioni pubbliche della stabilità).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e promuovono, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo tra loro, l'attività teatrale con

caratteristiche di stabilità, definita sulla base dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tecnici con uno o più luoghi teatrali di una regione ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse;

b) produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale, e che consideri la ricerca e l'innovazione teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi e per i giovani;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di una alta tradizione culturale;

d) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, ricerca e rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali;

e) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della ricerca sui nuovi linguaggi, nonché su forme di integrazione con le altre arti della scena;

f) assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura teatrali, idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità.

2. Nell'ambito dell'area della stabilità, lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche o di gruppi linguistici istituzionalmente riconosciuti e ne promuovono lo sviluppo.

CAPO IV

TEATRI NAZIONALI

ART. 27.

(Definizioni e natura giuridica).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può attribuire, con proprio decreto, ad una o più istituzioni teatrali la qualifica di « teatro nazionale ». Tale qualifica può riguardare anche settori specifici della produzione teatrale, quali il « teatro sperimentale » e il « teatro per ragazzi ».

2. Per il riconoscimento di cui al comma 1, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo considera prioritariamente i teatri stabili ad iniziativa pubblica esistenti, selezionandoli in base all'esperienza maturata, al ruolo avuto nella storia teatrale italiana, all'area nella quale insistono e al bacino dei potenziali fruitori.

3. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, e natura giuridica di associazioni o di fondazioni.

ART. 28.

(Compiti dei teatri nazionali).

1. I teatri nazionali hanno il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della programmazione della propria attività, degli autori italiani contemporanei.

2. I teatri nazionali assicurano una propria significativa produzione di spettacoli teatrali, definita in sede di programmazione triennale della propria attività.

3. I teatri nazionali possono ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili

e di teatri di altri Stati con particolare riguardo agli Stati europei, nonché produzioni di compagnie italiane e di altri Stati particolarmente significative, nell'ambito di una funzione di scambio costante di esperienze culturali.

4. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può definire, anche sulla base delle proposte dei teatri nazionali, programmi di attività finalizzate a promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale.

5. Per la valutazione delle attività dei teatri nazionali ed al fine di definire iniziative teatrali significative sul piano nazionale, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo istituisce, con proprio decreto, che ne regola anche le modalità di funzionamento, un Comitato consultivo per i teatri nazionali, composto da cinque alte personalità della cultura.

ART. 29.

(Condizioni per il riconoscimento).

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di « teatro nazionale », lo statuto dell'ente deve prevedere:

a) la presenza, tra i partecipanti, di enti pubblici in posizione maggioritaria;

b) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

c) l'accettazione, previa convenzione che ne definisce i contenuti e gli oneri, delle particolari attività teatrali, indicate dall'articolo 28, comma 4.

2. Il sovrintendente di ciascuno dei teatri nazionali è nominato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita l'assemblea dell'ente, tra le personalità di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Il sovrintendente resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte; può nominare un direttore ag-

giunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche.

3. La deliberazione sulle tariffe di accesso ai teatri nazionali è soggetta all'approvazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, al fine di consentire la più ampia fruizione da parte dei cittadini.

ART. 30.

(Risorse finanziarie).

1. I teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte degli enti partecipanti e da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che vi provvede, in via diretta, mediante prelievo in sede di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Lo statuto determina la misura dell'apporto finanziario degli enti di cui al comma 1, in misura complessivamente non inferiore all'apporto finanziario annuale dello Stato. La convenzione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, definisce gli oneri rispettivamente a carico dello Stato e degli enti partecipanti per la realizzazione delle eventuali iniziative particolari.

CAPO V

TEATRI STABILI

ART. 31.

(Definizione e natura giuridica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali definiscono il sistema della stabilità nel proprio territorio.

2. Al fine di favorire la presenza teatrale sul territorio, perseguendo una poli-

tica di riequilibro, le regioni prive di un teatro stabile possono:

a) partecipare ad un teatro stabile già esistente nel territorio di una regione diversa;

b) associarsi ad altri enti locali o soggetti privati per costituire un teatro stabile;

c) convenzionarsi con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26.

3. Gli statuti dei teatri stabili, nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono garantire la ripartizione della attività teatrale tra le sedi ubicate nei territori delle regioni partecipanti.

4. Ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche destinate ai teatri stabili, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, in attuazione del principio di riequilibrio della presenza teatrale sul territorio, dei teatri stabili istituiti nelle forme indicate dal comma 2.

ART. 32.

(Riconoscimento).

1. La qualifica di « teatro stabile » è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo su indicazione della regione in cui il teatro ha sede, ovvero su proposta congiunta delle regioni interessate nelle ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *a)*.

2. Ai fini del riconoscimento lo statuto deve prevedere:

a) forme di stabilità degli artisti, in relazione al progetto culturale elaborato, e la stabilità del personale tecnico;

b) la presenza del sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori dei conti;

c) la possibilità della partecipazione di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

d) la disponibilità di una sala teatrale con almeno cinquecento posti, ovvero, nelle ipotesi di un teatro con più sedi o operante in più regioni, la corrispondente disponibilità di sale, delle quali almeno una non inferiore a quattrocento posti;

e) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro;

f) la previsione di un centro teatro studio, di servizi culturali e di attività editoriali.

ART. 33.

(Compiti).

1. I teatri stabili svolgono funzioni nel campo della produzione teatrale, nella gestione di ospitalità coerenti con il proprio progetto culturale, nell'aggiornamento degli artisti e dei tecnici e nella collaborazione organica con autori teatrali nella attività di ricerca, nella formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.

2. La produzione teatrale avviene sulla base di un progetto triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, e di un sistematico programma di ricerca. Essa è svolta nella sede o nelle sedi istituzionali del teatro con possibilità di ulteriori rappresentazioni nei teatri della regione.

3. L'ospitalità svolge una funzione integrativa della produzione del teatro stabile, nell'ambito del progetto culturale triennale, nonché una funzione di ampliamento delle conoscenze del pubblico. Essa deve prioritariamente avvenire con riferimento alla produzione di altri teatri stabili ed inoltre verso compagnie che si inseriscono, con la propria rappresentazione, nel progetto complessivo elaborato dal teatro.

ART. 34.

(Teatri stabili ad iniziativa pubblica).

1. Le regioni, le province e i comuni possono partecipare stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri stabili che hanno sede nel proprio territorio o in quello di regioni diverse. Quando almeno due dei predetti enti territoriali partecipano stabilmente alla vita di un teatro stabile, questo assume la denominazione di « teatro stabile ad iniziativa pubblica ».

CAPO VI

TEATRI STABILI CON FINALITÀ CULTURALI DEFINITE

ART. 35.

(Riconoscimento).

1. Nell'ambito dell'area della stabilità teatrale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono la funzione di interesse pubblico ed il rilievo culturale delle attività teatrali stabili che indirizzano la propria ricerca e produzione in particolari settori della cultura e della fruizione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione, del teatro per i ragazzi e per i giovani ed a forme di integrazione con le altre arti della scena.

2. I « teatri stabili con finalità culturali definite » sono persone giuridiche private, che perseguono, quale propria finalità statutaria, la ricerca e la produzione nei settori teatrali indicati al comma 1.

3. La qualifica di « teatro stabile con finalità culturali definite » è attribuita con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione in cui il teatro ha sede.

ART. 36.

(Compiti dei teatri stabili con finalità culturali definite).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso il Centro nazionale per il teatro, sostengono l'attività dei teatri stabili con finalità culturali definite, valorizzandone il ruolo, sulla base di progetti cultu-

rali elaborati con cadenza triennale, che rispondono ai principi generali di definizione dei compiti pubblici dell'area della stabilità, indicati all'articolo 26, e alle specifiche esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 35.

2. In particolare, nell'ambito del progetto di cui al comma 1, i teatri stabili con finalità culturali definite prevedono:

a) la produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea;

b) forme di ospitalità intese come completamento della propria produzione, nell'ambito del progetto culturale;

c) iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.

3. I teatri stabili con finalità culturali definite hanno un proprio direttore artistico, il quale elabora il progetto culturale, ed un nucleo artistico stabile. Con il provvedimento di cui all'articolo 35, comma 3, sono definiti, tenuto conto delle finalità culturali perseguite, i requisiti della sala teatrale nella disponibilità del teatro stabile.

CAPO VII

COMPAGNIE TEATRALI

ART. 37.

(Funzioni pubbliche delle compagnie teatrali).

1. Le compagnie teatrali rappresentano la tradizione storica del teatro italiano. Lo Stato, le regioni e gli enti locali ne riconoscono il fondamentale apporto culturale e ne promuovono l'attività e la professionalità.

2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche private che si organizzano in forma di enti, associazioni o società di

produzione teatrale e adottano uno statuto coerente con la loro funzione professionale e culturale. Esse hanno il compito primario di promuovere la circolazione, su tutto il territorio nazionale, dello spettacolo dal vivo, garantendo in questo modo un servizio indispensabile alla diffusione della cultura e dell'arte teatrale presso il pubblico di ogni età, di ogni fascia sociale e provenienza geografica.

3. Le compagnie teatrali, in virtù della costituzione in un nucleo artistico e organizzativo stabile nel tempo, garantiscono la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione dei nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.

ART. 38.

(Sostegno alle compagnie teatrali).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso il Centro nazionale per il teatro, sostengono le attività delle compagnie teatrali, sulla base di progetti elaborati su base triennale e che rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) presenza di un progetto culturale di particolare qualità e significato;

b) itinerario che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e di soggetti teatrali, in una complessiva ottica di riequilibro;

c) attenzione alla ricerca e alla sperimentazione, anche con riguardo all'attività per l'infanzia e i ragazzi, alla valorizzazione di nuovi talenti, al rinnovamento del linguaggio e all'integrazione con altre arti sceniche;

d) presenza, nell'ambito del progetto culturale, di opere appartenenti alla drammaturgia italiana contemporanea;

e) priorità alla presenza di un nucleo artistico con carattere di continuità.

ART. 39.

(Attività di distribuzione ed esercizio teatrale).

1. Alla distribuzione e all'esercizio teatrale, come servizi offerti alla collettività per favorire la diffusione della cultura teatrale, è riconosciuta la funzione di sostegno all'attività produttiva e alla promozione e formazione del pubblico.

2. Le regioni e gli enti locali provvedono a sostenere le attività di cui al comma 1 valorizzando la rete dei teatri municipali e costituendo appositi organismi regionali, interprovinciali o interregionali. Tali organismi operano nel campo della promozione e della distribuzione delle diverse forme di spettacolo, della gestione in forma associata di progetti specifici e di servizi teatrali, anche a supporto e coordinamento delle residenze multidisciplinari. Oltre alla distribuzione delle diverse forme di spettacolo dal vivo, tali organismi devono garantire in forma associata progetti organici di gestione dei servizi teatrali, anche a supporto e coordinamento delle residenze multidisciplinari.

3. Il Centro nazionale per il teatro concorre a sostenere l'attività degli organismi di cui al comma 2 assegnando annualmente alle regioni quote finalizzate dei fondi riservati alla prosa nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, inclusi eventuali interventi destinati ad aree territoriali carenti di servizi.

CAPO VIII

RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

ART. 40.

(Definizione e finalità).

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio, garantendo con continuità l'offerta teatrale, e di favorire l'incremento della cultura teatrale, nonché l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo, il Centro nazionale per il teatro,

sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni e delle province, definisce il sistema delle residenze multidisciplinari. La residenza multidisciplinare consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

2. La permanenza triennale di cui al comma 1 può essere rinnovata nella medesima sede soltanto per un altro triennio.

ART. 41.

(Programmazione delle residenze).

1. Il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definisce i contributi per le residenze da sostenere con il conto speciale di cui all'articolo 42, tenendo conto della congruità dell'apporto garantito dai comuni e dalle province che intendono aderire nonché dell'apporto delle regioni.

2. Il Centro nazionale per il teatro nell'assegnazione dei contributi tiene conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al comma 1, delle esigenze di presenza teatrale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

3. Il Centro nazionale per il teatro sostiene esclusivamente residenze presso comuni per le quali gli enti locali di riferimento garantiscono un proprio apporto all'iniziativa. La quota di cofinanziamento comunale sarà indicata dal Centro nazionale per il teatro in base agli indirizzi stabiliti dall'Autorità di governo in materia di spettacolo d'intesa con la Conferenza unificata.

4. Con accordo stipulato tra il comune o i comuni e la provincia o le province interessati e la compagnia, sono definiti i

reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. Il Centro nazionale per il teatro vigila sul rispetto delle finalità di cui all'articolo 40.

6. La compagnia che abbia acquisito la residenza triennale può promuovere, fermo restando l'obbligo di proprie produzioni, la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 6, comma 2. Essa può rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, previo adempimento degli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza ed al di fuori del periodo minimo di apertura stabilito ai sensi dell'articolo 40, comma 1.

7. Al termine del primo triennio di attività, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, acquisito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della Conferenza unificata, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, valutata la corrispondenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmatici delle residenze multidisciplinari, provvede, ove necessario, ad apportare al sistema delle residenze i necessari correttivi e integrazioni.

ART. 42.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze).

1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per la concessione di agevolazioni al sistema delle residenze multidisciplinari, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle compagnie ammesse al sistema delle residenze, di cui all'articolo 40 della presente legge.

2. Con regolamento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, sono inizialmente destinate lire 5 miliardi. Tale somma è individuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

CAPO VIII

ARTISTI DI STRADA

ART. 43.

(Attività espressiva degli artisti di strada).

1. L'attività degli artisti di strada è esercitata nelle piazze, nelle isole pedonali e nei luoghi d'incontro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla quiete pubblica e senza creare intralcio alla normale circolazione stradale.

2. All'attività esercitata nei termini di cui al comma 1 non si applicano le norme in vigore sull'occupazione di suolo pubblico e sul commercio ambulante.

3. In relazione alle proprie specifiche competenze, i comuni, mediante apposito regolamento, provvedono ad indicare i luoghi non disponibili all'esercizio delle attività degli artisti di strada, nonché gli eventuali orari e i limiti acustici da rispettare.

ART. 44.

(Modifica all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « saltimbanco, cantante, suonatore » sono soppresse.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1540 d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri

ART. 1.

(Funzioni di indirizzo).

1. Lo Stato promuove l'attività di teatro di prosa, avvalendosi della collaborazione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti locali.

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività di teatro di prosa e di incrementare le attività di produzione, distribuzione, promozione e ricerca nel settore, sono emanati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, atti di indirizzo e coordinamento.

3. Ai fini di cui alla presente legge è istituito il Consiglio superiore del teatro con sede in Roma, con le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

(Competenze del Consiglio superiore del teatro).

1. Il Consiglio superiore del teatro delibera sull'individuazione, sull'istituzione, sull'esame e sul finanziamento degli enti svolgenti attività di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 4, ed esprime pareri sulla definizione dei programmi triennali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera *a).*

2. Il Consiglio superiore del teatro è costituito da sette componenti di cui cinque esperti in cultura teatrale, uno in rappresentanza delle regioni, ed uno in rappresentanza dei comuni d'Italia. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti, e restano in carica per un triennio.

3. I componenti il Consiglio superiore del teatro provvedono ad eleggere a maggioranza assoluta il Presidente.

4. I componenti il Consiglio superiore del teatro sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

5. Ai componenti il Consiglio superiore del teatro è riconosciuta una indennità di carica da definire con apposito provvedimento governativo.

6. Il Consiglio superiore del teatro svolge le seguenti attività:

a) provvede all'individuazione e al finanziamento degli enti svolgenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2;

b) predispone la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) provvede, attraverso i teatri stabili e i centri di produzione di interesse nazionale, alla formazione professionale e mantiene i relativi collegamenti con il mondo del lavoro;

d) cura la formazione professionale degli attori, la tenuta degli albi professionali degli organizzatori teatrali e l'attività dei docenti incaricati della formazione teatrale.

7. Gli albi professionali di cui alla lettera *d)* del comma 6 sono istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello spettacolo.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità ed i requisiti per l'accesso agli albi di cui alla lettera *d)* del comma 6.

ART. 3.

(Competenza degli enti territoriali).

1. Gli enti territoriali, in concorso con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, concorrono al sostegno delle attività teatrali e, in particolare:

a) curano la promozione e l'esercizio di attività teatrali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) esercitano, anche in concorso tra loro e in collaborazione con l'Ente teatrale italiano (ETI), le competenze in materia di distribuzione con esclusione di strutture alle quali si applicano gli statuti omologhi dei teatri stabili;

c) promuovono la sensibilizzazione e l'interesse del pubblico con i circuiti regionali pubblici attraverso l'università, la scuola e gli organi di informazione;

d) d'intesa con l'Accademia nazionale d'arte drammatica « Silvio D'Amico », curano il collegamento dell'attività di formazione professionale connessa con le attività teatrali di interesse locale;

e) promuovono attività di ricerca in materia di teatro sperimentale e di teatro per l'infanzia e la gioventù, sul territorio di competenza, e curano tutte le altre attività non espressamente rimesse alla competenza dello Stato.

2. Gli enti territoriali, allo scopo di usufruire della quota del Fondo unico per lo spettacolo ad essi riservata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera *b)*, presentano un progetto culturale, da rinnovare dopo il rinnovo degli organi di governo locale, in attuazione del quale curano i piani annuali programmatici di dettaglio per il teatro, contenenti l'indicazione delle attività teatrali di prosa delle quali è previsto il finanziamento con fondi propri o di altri enti locali.

ART. 4.

(Enti ed attività di interesse nazionale).

1. Gli enti ai quali si applicano disposizioni affini a quelle degli statuti dei teatri stabili, nonché le compagnie di giro, i centri produttivi, compresi quelli finalizzati all'attività di ricerca in materia di teatro per l'infanzia, i *festival* e le rassegne alle quali sia riconosciuta la qualifica « di interesse nazionale » dal Consiglio superiore del teatro sono considerati enti svolgenti attività di interesse nazionale.

2. Per il riconoscimento della qualifica di cui al comma 1 si deve tener conto, prioritariamente, dei seguenti parametri:

a) predisposizione di un programma triennale ispirato alla qualità degli spettacoli;

b) svolgimento di attività di promozione dei giovani nelle diverse attività connesse all'allestimento ed alla esecuzione degli spettacoli teatrali;

c) collaborazione, a diverso titolo, con i teatri stabili.

3. Gli enti e i soggetti la cui attività è stata riconosciuta di interesse nazionale ai sensi del comma 1 beneficiano di contributi diretti sulla base di:

a) predisposizione di un progetto triennale di qualificata valenza artistica;

b) svolgimento di attività di forte rilevanza sociale e impegno nella diffusione della cultura teatrale particolarmente in zone culturalmente disagiate;

c) assunzione di evidenti rischi di mercato.

ART. 5.

(Teatri stabili e teatri d'arte).

1. I teatri orientati verso progetti di particolare impegno culturale, ovvero i teatri che favoriscono il rapporto con il mercato, sono individuati in base ai programmi triennali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e hanno come scopo la tutela e lo sviluppo della drammaturgia nazionale contemporanea, il sostegno e la diffusione della ricerca in materia di teatro per l'infanzia. A tali fini curano la formazione e l'impiego di giovani autori ed artisti.

2. Per l'applicazione degli statuti omologhi dei teatri stabili e per il riconoscimento della qualifica « di interesse nazio-

nale », ai sensi dell'articolo 4, i teatri d'arte devono assicurare:

a) omogeneità del programma degli spettacoli improntato ad un rilevante impegno artistico;

b) impulso agli scambi con altri teatri stabili, con particolare attenzione agli spettacoli organizzati da giovani artisti;

c) ospitalità al teatro di giro di qualità;

d) valorizzazione del legame con il territorio e della caratteristica di stabilità del teatro.

ART. 6.

(Teatro nazionale).

1. È istituito un Teatro nazionale, con sede in Roma, avente i seguenti compiti:

a) tutela della drammaturgia nazionale classica e contemporanea, nonché delle principali tradizioni culturali italiane;

b) celebrazione delle eminenti personalità della drammaturgia nazionale;

c) impulso e sostegno a compagnie ed autori giovani impegnati nella valorizzazione della drammaturgia nazionale classica e contemporanea.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Teatro nazionale può avvalersi di una propria compagnia stabile.

ART. 7.

(Teatro d'Europa).

1. È istituito un Teatro d'Europa, con sede in Milano, avente il compito di tutelare e valorizzare la drammaturgia europea e favorire scambi con gli altri teatri europei, privilegiando, nello svolgimento della propria attività, autori contemporanei e compagnie costituite da giovani artisti.

ART. 8.

(Attività di formazione del pubblico).

1. Ai fini di cui alla presente legge è attribuita rilevante importanza all'attività degli enti locali volta ad incrementare l'interesse del pubblico per le opere teatrali ed a fornire agli utenti adeguati strumenti per la piena fruizione di tali opere e per una corretta comprensione delle tecniche e del linguaggio teatrale.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali predispongono appositi programmi destinati alla formazione del pubblico, avvalendosi prioritariamente delle strutture costituenti i circuiti di distribuzione dell'attività teatrale regionale e della collaborazione di altri enti ed istituzioni, ed in particolare:

a) per quanto concerne l'insegnamento della cultura teatrale, avviando rapporti di collaborazione con il mondo della scuola e dell'università, con particolare attenzione ai teatri universitari, ove attrezzati a tale scopo;

b) per quanto concerne la promozione e la diffusione della cultura teatrale, promuovendo appositi collegamenti con i mezzi di comunicazione, in particolare con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) per quanto riguarda la formazione del pubblico, realizzando ogni iniziativa ritenuta idonea, in coordinamento con altri circuiti regionali e con la collaborazione dell'Ente teatrale italiano (ETI).

ART. 9.

(Riordino dell'Ente teatrale italiano).

1. All'Ente teatrale italiano (ETI) sono affidate l'elaborazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione della drammaturgia nazionale in Italia e all'estero.

2. L'ETI concorre al sostegno di progetti di distribuzione da realizzare in collaborazione con i circuiti regionali pubblici e

può avere la gestione diretta di sale teatrali in Italia e all'estero.

3. L'ETI contribuisce al sostegno della drammaturgia italiana contemporanea a mezzo di attività produttive realizzate anche in collaborazione con terzi.

ART. 10.

(Delega al Governo).

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) integrale fiscalizzazione degli oneri sociali;

b) detassazione degli utili investiti nell'attività teatrale dagli operatori del settore, senza limiti di investimento;

c) destinazione di quote dell'imponibile ai fini IRPEF ed IRPEG;

d) accesso al credito bancario a tassi agevolati.

DISEGNO DI LEGGE

——

N. 3433 d'iniziativa del Governo

TITOLO I

INTERVENTI PUBBLICI PER IL TEATRO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi generali)

1. Il teatro di prosa, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura nazionale.

2. La disciplina dell'attività teatrale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2.

(Attività pubbliche per il teatro).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono le attività teatrali, tutelandone le diverse tradizioni, e ne promuovono lo sviluppo, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, secondo modalità di cooperazione finalizzate ad obiettivi di unità della cultura teatrale. Essi favoriscono la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicurano la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca, anche con riferimento ad aree culturali particolari, quali il teatro per i giovani ed i ragazzi, e con riferimento anche alle espressioni teatrali delle minoranze; tutelano la drammaturgia italiana contemporanea.

2. Lo Stato riconosce e tutela il ruolo storico e l'apporto culturale dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e, in generale, della esperienza della stabilità; riconosce e tutela il ruolo storico delle compagnie teatrali e ne favorisce l'attività e lo sviluppo, unitamente alle regioni ed ai comuni.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, attraverso l'amministrazione centrale dello spettacolo, svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo princìpi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità ed in una ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) definisce e sostiene il ruolo dei teatri nazionali;

c) promuove la diffusione del teatro nelle scuole, statuendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e teatri, e sostiene la cultura e la presenza del teatro nelle università;

d) promuove la presenza della produzione teatrale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni;

e) promuove l'attività teatrale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

f) definisce, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione ed in coordinamento con le regioni, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e promuove forme di collaborazione tra l'Accademia nazionale d'arte drammatica, i teatri nazionali ed i teatri stabili;

g) promuove la formazione di una videoteatroteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, unitamente alle regioni ed ai comuni, svolge i seguenti compiti:

a) programma, a livello nazionale, unitamente alle regioni ed ai comuni, e sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, la presenza delle attività teatrali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

b) incentiva la drammaturgia nazionale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, assicurando forme di necessaria rappresentazione;

c) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, in coordinamento con l'Istituto nazionale per il dramma antico;

d) garantisce il ruolo storico delle compagnie private, favorendone, unitamente alle regioni ed ai comuni, la produzione e la circolazione sul territorio;

e) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni ed i comuni si avvalgono del Centro nazionale per il teatro, secondo la disciplina di cui al capo II.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*;

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) assicurano la distribuzione della produzione teatrale privata sul proprio territorio e promuovono l'esercizio teatrale;

e) promuovono la tradizione teatrale collegata a linguaggi locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, e fermo quanto previsto dal capo III del titolo II della presente legge, alla presenza di forme stabili di attività teatrale;

g) definiscono, sentiti i comuni, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri e, in coordinamento con il programma nazionale, la residenza temporalmente definita di compagnie private nei teatri della regione;

h) controllano, in accordo con il Centro nazionale per il teatro, il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività teatrali nel proprio territorio, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni, nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per il teatro. Il programma regionale è comunicato al Centro nazionale per il teatro anche ai fini delle sue ulteriori determinazioni.

ART. 5.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni concorrono, unitamente allo Stato ed alle regioni, alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, ed inoltre:

a) partecipano, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili eventualmente ubicati nel proprio territorio;

b) definiscono, unitamente alle regioni, nell'ambito del programma del Centro nazionale per il teatro, la residenza temporalmente definita di compagnie private nel teatro ubicato nel proprio territorio;

c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico-artistico;

d) fuori dai casi di cui alla lettera *b)* partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione teatrale privata sul territorio.

2. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, anche con riguardo alla programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di soggetti privati. Essi possono, nelle forme stabilite dalle regioni, costituire organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province.

ART. 6.

(Interventi pubblici per le attività teatrali).

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività teatrali, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene mediante una programmazione triennale della allocazione delle risorse sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti del teatro, in applicazione di criteri omogenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, introdotto dal comma 71 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici e la loro allocazione nel campo delle attività teatrali, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, si determina sulla base e mediante il coordinamento delle programmazioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per il teatro, disciplinato dal capo II del presente titolo, previa definizione dei criteri generali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del numero e dell'entità massima degli interventi, tenuti presenti i princìpi e le finalità culturali riconosciuti dalla presente legge, e valutati i programmi delle regioni per le attività teatrali.

ART. 7.

(Amministrazione centrale dello spettacolo).

1. L'amministrazione centrale dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa dell'Autorità di governo competente in materia, ai fini dell'assolvimento dei compiti statali relativi all'attività teatrale di prosa.

2. L'amministrazione di cui al comma 1 svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; pone in esecuzione le deliberazioni ed i decreti; cura gli atti di raccordo tra l'Autorità di governo ed il Centro nazionale per il teatro; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In partico-

lare, essa svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri dell'Autorità di governo.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL TEATRO

ART. 8.

(Costituzione della società).

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo è autorizzata a costituire con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata « Centro nazionale per il teatro », che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 11.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

ART. 9.

(Capitale sociale).

1. Il capitale sociale ed il numero delle azioni del Centro nazionale per il teatro sono determinati dall'atto costitutivo di cui all'articolo 8.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, le azioni del Centro nazionale per il teatro non sono trasferibili.

4. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

5. Con modificazione dell'atto costitutivo può essere prevista la partecipazione al capitale sociale di regioni e di altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, da realizzare mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale, sottoscritto dai predetti enti.

6. Il Centro nazionale per il teatro può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione teatrale, previsti dall'articolo 10, nonché di ulteriori compiti, sulla base di convenzione con l'amministrazione centrale dello spettacolo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c), d), e)* e *g)*.

ART. 10.

(Oggetto sociale).

1. Il Centro nazionale per il teatro ha per oggetto sociale:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, della allocazione delle risorse da destinare alle attività teatrali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, e la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari;

b) la diffusione del teatro nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzione stipulata con l'amministrazione centrale dello spettacolo;

c) il coordinamento del sistema delle residenze, previsto dal capo V del titolo II, sulla base delle proposte dei comuni e dei programmi regionali;

d) le attività di promozione indicate alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con l'amministrazione centrale dello spettacolo.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicata nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Centro nazionale per il teatro si avvale della commissione consultiva per la prosa, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. La composizione della commissione è ridefinita con provvedimento della Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nella allocazione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per il teatro si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili.

ART. 11.

(Organi della società).

1. Sono organi della società:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

ART. 12.

(Presidente).

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione, per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, e, per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *b)*.

ART. 13.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 10, nonché quelli ulteriori ad esso attribuiti dalla legge ed allo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro e con comprovate capacità organizzative, e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per il teatro.

3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) due membri sulla base della designazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo;

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Il capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3, comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecendente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più amministratori vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dall'ufficio.

6. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

ART. 14.

(Assemblea e collegio sindacale).

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista, o di ciascun azionista, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità all'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5, della presente legge.

ART. 15.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale del Centro nazionale per il teatro è scelto dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il contratto può essere risolto per gravi motivi.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che determina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, nominato direttore generale, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 16.

(Proventi).

1. Il Centro nazionale per il teatro, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10, riceve dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sulla base di idonea convenzione, i fondi già destinati all'Ente teatrale italiano (ETI).

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per il teatro, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per il teatro, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 17, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività teatrali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per il teatro.

ART. 17.

(Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale).

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per il teatro la quota delle risorse destinate al teatro di prosa, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza.

2. Il Centro nazionale per il teatro si avvale, per l'utilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinato al teatro di prosa, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione.

ART. 18.

(Successione dell'Ente teatrale italiano).

1. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Ente teatrale italiano (ETI), in essere alla data della sua costituzione.

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, alla quale, alla data indicata al comma 1, sono trasferiti gli immobili di proprietà dell'Ente teatrale italiano, può definire, con proprio decreto, la loro ulteriore destinazione, rispettandone la utilizzazione per attività teatrale.

ART. 19.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per il teatro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'Ente teatrale italiano, esistenti al momento della successione di cui all'articolo 18.

4. I dipendenti indicati nel comma 3 conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'Ente teatrale italiano. In particolare, il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'Ente, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

ART. 20.

(Gestione commissariale ed insolvenza).

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per il teatro l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o tre commissari, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per il teatro è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

TITOLO II

FINALITÀ PUBBLICHE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI

CAPO I

STABILITÀ TEATRALE E COMPAGNIE

ART. 21.

(Funzioni pubbliche della stabilità).

1. Lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità, definita sulla base dei seguenti princìpi:

a) rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tecnici con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse;

b) produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale, e che consideri la ricerca e l'innovazione teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi e per i giovani;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di un'alta tradizione culturale;

d) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, ricerca e rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali di alto significato culturale;

e) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della ricerca sui nuovi linguaggi, nonché su forme di integrazione con le altre arti della scena;

f) priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

g) compiti di formazione di artisti e tecnici, nei casi previsti dagli articoli 25 e 32, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale;

h) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura teatrali, idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità.

2. Nell'ambito dell'area della stabilità, lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche e ne promuovono lo sviluppo.

ART. 22.

(Funzioni pubbliche delle compagnie teatrali).

1. Le compagnie teatrali rappresentano la tradizione storica dell'attività teatrale italiana. Lo Stato, le regioni ed i comuni ne riconoscono e ne promuovono l'attività e la natura professionale sulla base dei seguenti princìpi:

a) presenza di un progetto culturale di attività, elaborato su base triennale, di particolare qualità e significato;

b) elaborazione di un itinerario che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e soggetti teatrali, in una complessiva ottica di riequilibrio;

c) considerazione della ricerca e della sperimentazione di particolare valore culturale, anche con riguardo all'attività per l'infanzia ed i ragazzi;

d) presenza, nell'ambito del progetto culturale di cui alla lettera *a)*, di opere appartenenti alla drammaturgia italiana contemporanea;

e) priorità alla presenza di un nucleo artistico con carattere di continuità;

f) acquisizione della personalità giuridica, ai sensi del codice civile, ed adozione di uno statuto coerente con le finalità stabilite dal presente articolo.

ART. 23.

(Drammaturgia italiana contemporanea).

1. La drammaturgia italiana contemporanea e la sua rappresentazione costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei progetti culturali sviluppati dai soggetti del teatro, anche al fine di accedere all'intervento pubblico.

2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una selezione annuale di testi per il teatro, con determinazione del loro numero, delle modalità di selezione, della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, l'Autorità di governo provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

CAPO II.

TEATRI NAZIONALI

ART. 24.

(Definizione e natura giuridica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo definisce, con proprio decreto, nelle città di Roma e di Milano, la presenza di due istituzioni teatrali, alle quali è attribuita la qualifica di « teatro nazionale ».

2. La definizione di cui al comma 1, avviene con prioritario riferimento ai teatri stabili ad iniziativa pubblica esistenti ed al fine di evidenziare, a livello nazionale, il ruolo del Piccolo teatro di Milano e del Teatro stabile di Roma.

3. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, e la natura giuridica di associazioni o di fondazioni.

ART. 25.

(Compiti dei teatri nazionali).

1. I teatri nazionali hanno il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della programmazione della propria attività, degli autori italiani contemporanei.

2. I teatri nazionali devono assicurare una propria significativa produzione di spettacoli teatrali, definita in sede di programmazione triennale della propria attività, comunque non inferiore a sei spettacoli per stagione teatrale, tra novità e riprese della propria produzione, anche al fine della conseguente definizione delle risorse pubbliche statali loro erogabili.

3. I teatri nazionali possono ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili e di teatri di altre nazioni con particolare riguardo alle nazioni europee, nonché produzioni di compagnie italiane e di altri Paesi particolarmente significative, nell'ambito di una funzione di scambio costante di esperienze culturali.

4. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può definire, anche sulla base delle proposte dei teatri nazionali, programmi speciali di attività, al fine di promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale.

5. Per la valutazione delle attività dei teatri nazionali ed al fine di definire iniziative teatrali significative sul piano nazionale, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo costituisce, con proprio decreto, che ne regola anche le modalità di funzionamento, un Comitato consultivo per i teatri nazionali, composto da cinque alte personalità della cultura.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono definiti i compiti dei teatri nazionali nell'ambito della formazione di attori e tecnici teatrali.

ART. 26.

(Condizioni per il riconoscimento).

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di « teatro nazionale », lo statuto prevede:

a) la presenza, tra i partecipanti, di enti pubblici in posizione maggioritaria;

b) la nomina del sovrintendente da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita l'assemblea dell'ente;

c) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

d) la possibilità per il sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche;

e) la approvazione, da parte dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, della deliberazione di determinazione delle tariffe di accesso agli spettacoli teatrali, al fine di consentire la più ampia fruizione dei cittadini;

f) la accettazione, previa convenzione che ne definisce i contenuti e gli oneri, delle particolari attività teatrali, indicate dall'articolo 25, comma 4.

2. Il sovrintendente di ciascuno dei teatri nazionali è individuato tra personalità italiane di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo ulteriore periodo di cinque anni.

ART. 27.

(Risorse finanziarie).

1. I teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte degli enti partecipanti e da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che vi provvede, in via diretta, mediante prelievo in sede di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Lo statuto determina la misura dell'apporto finanziario degli enti di cui al comma 1, in misura complessivamente non inferiore all'apporto finanziario annuale dello Stato. La convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *f)*, definisce gli oneri rispettivamente a carico dello Stato e degli enti partecipanti per la realizzazione delle eventuali iniziative speciali.

CAPO III

TEATRI STABILI AD INIZIATIVA PUBBLICA

ART. 28.

(Definizione e natura giuridica).

1. Lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività teatrale dei teatri stabili ad iniziativa pubblica.

2. Sono definiti « teatri stabili ad iniziativa pubblica » le persone giuridiche private, alle quali la regione, la provincia e il comune ove ha sede il teatro di riferimento, ovvero anche solo due degli enti pubblici citati, partecipano stabilmente e ne sostengono finanziariamente l'attività.

3. Il Centro nazionale per il teatro sostiene l'attività dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, nei limiti di cui all'articolo 29, e ne valorizza il ruolo, in dipendenza di progetti culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che rispondono ai princìpi di cui all'articolo 21.

ART. 29.

(Individuazioni dei teatri stabili ad iniziativa pubblica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche sulla base delle indicazioni dei comuni, definiscono la presenza di un teatro stabile ad iniziativa pubblica sul proprio territorio.

2. Al fine di favorire la presenza teatrale sul territorio, perseguendo una politica di riequilibrio, le regioni prive di un teatro stabile con propria partecipazione alla persona giuridica, possono:

a) partecipare ad un teatro stabile già esistente nel territorio di una regione diversa;

b) associarsi ai fini della costituzione di un teatro stabile ad iniziativa pubblica;

c) costituire persone giuridiche private anche con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 21.

3. Gli statuti dei teatri ad iniziativa pubblica, nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono garantire la ripartizione dell'attività teatrale tra le sedi ubicate nei territori delle regioni partecipanti.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche destinate ai teatri stabili ad iniziativa pubblica, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, in attuazione del principio di riequilibrio della presenza teatrale sul territorio, dei teatri stabili istituiti nelle forme indicate dal comma 2 del presente articolo.

ART. 30.

(Riconoscimento).

1. La qualifica di « teatro stabile ad iniziativa pubblica » è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione in cui il teatro ha sede, ovvero su proposta congiunta delle regioni, nelle ipotesi di cui all'articolo 29.

2. Ai fini del riconoscimento lo statuto deve prevedere:

a) forme di stabilità degli artisti, in dipendenza del progetto culturale elaborato, e la stabilità del personale tecnico;

b) la presenza in via esclusiva, quali organi della persona giuridica, del sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori dei conti;

c) la possibilità della partecipazione alla persona giuridica di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

d) la possibilità per il sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche;

e) la disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti, ovvero, delle ipotesi di un teatro operante in più regioni, la corrispondente disponibilità di sale, delle quali almeno una non inferiore a quattrocento posti;

f) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro;

g) la previsione di un centro teatro studio, di servizi culturali ed attività editoriali.

3. Il sovrintendente del teatro stabile ad iniziativa pubblica resta in carica quattro anni e può essere riconfermato per un solo ulteriore periodo di quattro anni.

ART. 31.

(Compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica).

1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica svolgono funzioni nel campo della produzione teatrale, nella gestione di ospitalità coerenti con il proprio progetto culturale, nella formazione degli artisti e dei tecnici, nella attività di ricerca, nella formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.

2. La produzione teatrale avviene sulla base di un progetto triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea e ad un sistematico programma di ricerca. Essa è svolta nella sede o nelle sedi istituzionali del teatro, con possibilità di ulteriore rappresentazione nei teatri della regione, e deve realizzarsi nella rappresentazione di almeno quattro spettacoli per stagione teatrale, costituiti da novità e riprese della propria produzione.

3. L'ospitalità svolge una funzione integrativa della produzione del teatro stabile, nell'ambito del progetto culturale triennale, nonché una funzione di ampliamento della conoscenza del pubblico. Essa deve prioritariamente avvenire con riferimento alla produzione di altri teatri stabili ed inoltre verso compagnie private, che si inseriscono, con la propria rappresentazione, nel progetto complessivo elaborato dal teatro.

ART. 32.

(Formazione).

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti dei teatri stabili ad iniziativa pubblica concernenti la formazione di attori e tecnici teatrali, anche con individuazione di ipotesi integrative di formazione dell'attività svolta dall'Accademia nazionale di arte drammatica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica definiscono, in ogni caso, specifici programmi di formazione professionale degli attori, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

3. I teatri stabili ad iniziativa pubblica, nell'ambito del proprio progetto triennale di attività teatrale, individuano specifiche iniziative rivolte alla formazione del pubblico teatrale, con riferimento alla comunità del proprio territorio di appartenenza.

CAPO IV

TEATRI STABILI CON FINALITÀ CULTURALI DEFINITE

ART. 33.

(Definizione).

1. Nell'ambito dell'area della stabilità teatrale, lo Stato, le regioni ed i comuni

riconoscono la funzione di interesse pubblico ed il rilievo culturale delle attività teatrali stabili, che indirizzano la propria ricerca e produzione in particolari settori della cultura e della funzione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione, del teatro per i ragazzi e per i giovani ed a forme di integrazione con le altre arti della scena.

2. I teatri stabili con finalità culturali definite sono persone giuridiche private, che perseguono, quale propria finalità statutaria, la ricerca e la produzione nei settori teatrali indicati al comma 1.

ART. 34.

(Riconoscimento).

1. La qualifica di « teatro stabile con finalità culturali definite », è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione in cui il teatro ha sede. A tal fine, con proprio decreto da adottare entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo definisce i requisiti per il riconoscimento, tenuti presenti i princìpi indicati all'articolo 21 e le disposizioni del presente capo.

ART. 35.

(Compiti).

1. Il Centro nazionale per il teatro sostiene l'attività dei teatri stabili con finalità culturali definite, valorizzandone il ruolo, sulla base di progetti culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che rispondono ai princìpi generali di definizione dei compiti pubblici dell'area della stabilità, indicati dall'articolo 21, e che rispondono alle specifiche esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 33.

2. In particolare, nell'ambito del progetto di cui al comma 1, i teatri stabili con finalità culturali definite prevedono:

a) la produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;

b) forme di ospitalità intese come completamento della propria produzione, nell'ambito del progetto culturale;

c) iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.

3. I teatri stabili con finalità culturali definite hanno un proprio direttore artistico, il quale elabora il progetto culturale, ed un nucleo artistico stabile. Con il provvedimento di cui all'articolo 34, comma 1, vengono definiti, tenuto conto delle finalità culturali perseguite, i requisiti della sala teatrale nella disponibilità del teatro stabile.

CAPO V

SISTEMA DELLE RESIDENZE

ART. 36.

(Definizione e finalità).

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio, garantendo con continuità l'offerta teatrale, e di favorire l'incremento della cultura teatrale, il Centro nazionale per il teatro, sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni, definisce il sistema delle residenze. Esso consiste nella permanenza biennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non superiore a quello di due province confinanti, sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

2. La permanenza biennale di cui al comma 1 non può essere rinnovata nella medesima sede. Tuttavia, la compagnia può nuovamente risiedere nella stessa sede, decorso un biennio dalla precedente esperienza.

3. Per la promozione del sistema delle residenze, oltre a quanto previsto dagli articoli 37 e 38, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 37.

(Programmazione delle residenze).

1. Il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definisce, con cadenza triennale, il numero delle residenze da promuovere, tenuto conto dell'apporto garantito dai comuni che intendono aderire al sistema, nonché dell'apporto delle regioni.

2. Nella localizzazione delle residenze, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al comma 1, delle esigenze di presenza teatrale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

3. Il Centro nazionale per il teatro non può promuovere e sostenere residenze in comuni che non garantiscono un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione, dal medesimo Centro.

4. Con accordo stipulato tra il Centro nazionale per il teatro, la regione, il comune o i comuni interessati, e la compagnia, sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. Il Centro nazionale per il teatro provvede, con propria deliberazione, a definire la produzione minima, anche con riferimento al numero delle rappresentazioni, al fine di accedere al sistema delle residenze.

6. La compagnia che abbia acquisito la residenza biennale può promuovere, fermi restando i propri obblighi di produzione, la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, comma 2. Essa può rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, previo adempimento degli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza ed al di fuori del periodo minimo di apertura stabilito dall'articolo 36, comma 1.

ART. 38.

(Fondo per la apertura dei teatri).

1. Nell'ambito del fondo di intervento, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per la apertura dei teatri avente ad oggetto il finanziamento, in favore dei comuni e di altri soggetti proprietari degli immobili stabilmente adibiti a teatro, dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale.

2. Con regolamento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le categorie di interventi ammissibili a finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile;

c) i criteri di priorità nella concessione dei finanziamenti, tenuto conto dello sviluppo del sistema delle residenze, di cui all'articolo 36.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento, sono inizialmente destinate lire 20 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento, di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

ART. 39.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze).

1. Nell'ambito del fondo di intervento, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per la agevolazione del sistema delle residenze, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle compagnie ammesse al sistema delle residenze, di cui all'articolo 36 della presente legge.

2. Con regolamento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento, sono inizialmente destinate lire 5 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento, di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 3569 d'iniziativa dei deputati Sbarbati ed altri

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La musica, la danza e il teatro di prosa, in tutte le loro manifestazioni e senza distinzioni di generi, sono strumento primario di formazione culturale e sociale della collettività.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, favoriscono e sostengono lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali, di danza e del teatro di prosa, garantendo loro libertà di espressione artistica ed autonomia professionale.

ART. 2.

(Istituzione dell'ANIS).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituita ai sensi dell'articolo 3, l'Agenzia nazionale italiana per lo spettacolo (ANIS), alla quale e attribuita, in materia di spettacolo, la gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, nella quota parte relativa al Teatro di prosa, alla musica ed alla danza, compresa la parte assegnata allo Stato nonché la quota relativa all'osservatorio dello spettacolo.

ART. 3.

(Trasformazione).

1. L'ETI, disciplinato dalle leggi 19 marzo 1942, n. 365, 14 dicembre 1978, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, è trasformato in persona giuridica di diritto privato ed assume la denominazione di Agenzia nazionale italiana per lo spettacolo, di seguito denominata « ANIS ».

2. L'ANIS, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, acquisisce, alla data di entrata in vigore della presente legge, personalità giuridica di diritto privato.

3. L'ANIS ha sede in Roma e si articola a livello regionale.

4. Sono istituite agenzie distaccate nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

(Finalità dell'ANIS).

1. L'ANIS non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio nazionale dello spettacolo di assicurare la libertà e l'autonomia delle culture e l'indipendenza delle istituzioni ed organismi culturali e di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo spettacolo italiano.

2. L'ANIS favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita artistica e culturale e promuove, anche mediante convenzioni, la divulgazione del proprio patrimonio culturale.

ART. 5.

(Partecipazione).

1. Partecipano all'ANIS:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) le regioni;

c) le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Statuto).

1. L'ANIS adotta uno statuto sottoposto all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di statuto è elaborato dal Dipartimento dello spettacolo istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva lo statuto dell'ANIS. Scaduto tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

3. Con successivi regolamenti l'ANIS disciplina i sistemi di promozione dello spettacolo e di assegnazione delle erogazioni finanziarie, valorizzando:

a) la interdisciplinarità tra i settori dello spettacolo e le altre attività artistiche;

b) gli scambi culturali tra regioni;

c) un rapporto organico con il mondo della scuola ai vari livelli;

d) progetti almeno triennali di investimento con particolare attenzione al riequilibrio delle strutture culturali nelle aree più disagiate del Paese.

4. Le assegnazioni finanziarie devono avvenire almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività, con riserva di eventuali variazioni, in percentuale eventualmente uguali per tutti i soggetti, dovute alla definizione delle disponibilità del bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Patrimonio).

1. Il patrimonio dell'ANIS è costituito da beni mobili ed immobili nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere di enti pubblici e privati.

2. Per esigenze relative al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'ANIS può disporre del proprio patrimonio nel limite del 30 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

ART. 8.

(Organi).

1. Gli organi dell'ANIS sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il segretario generale;

e) il direttore di programmazione.

ART. 9.

(Il Presidente).

1. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nelle attività culturali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento ed alla gestione dell'ANIS, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari. Ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e sottoscrive i contratti e gli atti. In caso di eccezionale necessità ed urgenza decide con proprio provvedimento, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 10.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'ANIS, da un rappresentante per ogni regione e per ogni provincia autonoma nelle persone degli assessori regionali e provinciali competenti in materia di spettacolo.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti nelle materie trattate.

ART. 11.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) delibera le linee di attività e di politica culturale;

b) delibera gli indirizzi ed i criteri generali di riferimento per le agenzie regionali;

c) assegna gli stanziamenti finanziari:

1) alle agenzie regionali;

2) alle agenzie delle province autonome di Trento e di Bolzano;

3) per gli investimenti relativi ad eventuali ruoli sostitutivi di cui all'articolo 31;

4) alle iniziative di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;

d) approva un apposito regolamento contenente norme sulle procedure che ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori ed il contraddittorio agli interessati nonché il diretto accesso ai documenti ed alle informazioni detenute dall'ANIS a qualsiasi livello;

e) ratifica lo statuto e le sue successive modificazioni;

f) delibera gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale dell'ANIS e l'organizzazione degli uffici;

g) approva il regolamento del personale, i bilanci preventivi e consuntivi e delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

h) nomina e revoca il segretario generale ed il direttore di programmazione;

i) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;

l) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli stessi. Il segretario generale dell'ANIS partecipa con funzione di segretario degli organi collegiali alle sedute del consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, sottoscritti anche dal presidente. Ove richiesto, esprime il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno.

ART. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'ANIS, riferendone almeno ogni anno, con apposita relazione al Ministro competente e del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. I membri del collegio dei revisori possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

5. Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita con il decreto di nomina e posta a carico del bilancio dell'ANIS. Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni.

ART. 13.

(Segretario generale).

1. Il segretario generale è scelto tra persone in possesso di requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti dell'ANIS. È nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante.

3. Il segretario generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ANIS, ne dirige il personale ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici e amministrativi; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Coadiuva il Presidente nella gestione dell'Agenzia e cura le esecuzioni delle deliberazioni. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

ART. 14.

(Il direttore di programmazione).

1. Il direttore di programmazione provvede ai programmi ed agli indirizzi di carattere culturale ed artistico. In particolare, dirige l'attività di studio e ricerca; partecipa al consiglio di amministrazione con funzioni di consulente; cura l'esecuzione delle deliberazioni di carattere artistico e culturale; dirige il personale ogni volta lo stesso svolga funzioni in tali materie.

2. Sono valide per il direttore di programmazione le incompatibilità di funzione già previste per il segretario generale, nonché le norme relative al rapporto di lavoro.

ART. 15.

(Personale).

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ANIS sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Le retribuzioni del personale sono determinate dai competenti accordi collettivi nazionali di lavoro.

3. La trasformazione di cui all'articolo 2 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale dipendente conserva il diritto derivante dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. In particolare, il trattamento di fine rapporto del personale dell'Agenzia, già maturato presso l'ente alla data di trasformazione, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

5. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione dell'Ente, il personale dell'ETI può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, al personale dell'ANIS si applica il trattamento economico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Successione nei rapporti giuridici dell'ETI).

1. L'ANIS succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ETI era titolare compreso il riscatto di quote di capitale e di eventuali immobili.

2. Conserva il diritto a percepire i contributi pubblici o privati spettanti all'ETI prima della trasformazione. L'ANIS continua ad utilizzare al medesimo titolo locali di proprietà pubblica o privata, rispondenti alle nuove finalità istituzionali, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Uffici dell'ANIS).

1. L'Agenzia ha i seguenti uffici operativi:

a) ufficio musica;

b) ufficio prosa;

c) ufficio danza;

d) ufficio ricerca, statistica e archiviazione - osservatorio nazionale dello spettacolo;

e) ufficio rapporti con l'estero.

2. L'ANIS svolge, su richiesta, compiti di consulenza nei confronti delle agenzie regionali e delle regioni stesse per la realizzazione di analisi di mercato e studi di fattibilità nonché la realizzazione di veri e propri piani d'intervento e quanto altro richiesto in materia.

ART. 18.

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. A supporto degli organi decisionali dell'ANIS, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, in raccordo con le agenzie regionali, si occupa di raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo e di acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno ed alla incentivazione dello spettacolo.

2. L'osservatorio nazionale dello spettacolo elabora altresì documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sul piano nazionale ed internazionale.

3. L'ANIS può avvalersi, attraverso appositi incarichi e convenzioni, della collaborazione di enti pubblici e privati.

4. Anche in convenzione con altri organismi l'Osservatorio nazionale dello spettacolo promuove videoregistrazioni di spettacoli d'interesse culturale ed edizioni tese alla divulgazione del patrimonio raccolto in collaborazione con la discoteca di Stato ed in convenzione con altri organismi presenti nelle regioni.

5. L'ufficio competente raccoglie ed elabora dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici e cura i rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali operanti nella stessa materia, provvedendo alla messa in rete dei dati raccolti.

ART. 19.

(Credito agevolato e interventi infrastrutturali).

1. Il Fondo istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'articolo 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, limitatamente alla

quota parte prevista per le attività musicali e del teatro di prosa è trasferito dall'istituto bancario delegato alla gestione del fondo alle regioni in misura proporzionale alla quota parte del Fondo unico per lo spettacolo assegnata annualmente rispettivamente alle singole agenzie regionali dell'ANIS.

2. Le regioni, attraverso convenzioni, utilizzano le risorse di cui al comma 1 per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi da banche, enti, o società finanziarie, residenti nella regione stessa, a favore di attività musicali, di danza e del teatro di prosa comprese le attività di formazione professionale e di centri servizi dello spettacolo, secondo modalità e termini già previsti dalla normativa esistente. L'accesso al credito agevolato di cui al presente articolo è autorizzato, sulla base di uno specifico regolamento, anche in assenza di concessione di eventuali contributi o sovvenzioni pubbliche nazionali o locali.

ART. 20.

(Attività e rapporti con l'estero).

1. Ai sensi della citata legge n. 163 del 1985 ed attraverso le disponibilità finanziarie previste dalla normativa vigente, l'ANIS, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli istituti italiani di cultura all'estero, favorisce lo scambio di esperienze artistiche nel settore dello spettacolo, anche attraverso l'erogazione di sostegni finanziari, con Paesi europei ed extraeuropei.

2. L'ANIS può partecipare ad organismi associativi europei ed internazionali operanti per la promozione dello spettacolo dal vivo.

ART. 21.

(Conferenza nazionale triennale dello spettacolo).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca triennalmente la Conferenza nazionale dello spettacolo.

2. Partecipano alla Conferenza: i Ministeri competenti, i responsabili per lo spettacolo delle regioni e degli enti locali, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli operatori del settore.

3. L'ANIS provvede all'organizzazione della Conferenza nazionale dello spettacolo.

4. La Conferenza nazionale dello spettacolo triennale rappresenta un momento di confronto tra tutte le componenti del mondo artistico e di approfondimento delle problematiche e delle conseguenti proposte di soluzione in rapporto allo sviluppo della società civile.

ART. 22.

(Disponibilità finanziarie).

1. L'ANIS provvede ai suoi compiti con i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 7, con quanto stanziato dal Consiglio nazionale dello spettacolo sul Fondo unico per lo spettacolo in quota parte per il teatro di prosa, la danza, la musica, ai sensi della legge n. 163 del 1985, nonché con la quota relativa all'Osservatorio dello spettacolo ed eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani o esteri.

2. L'ANIS può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile.

3. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'ANIS deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

5. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per

le società per azioni. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ANIS in caso di insolvenza è soggetta alla procedura coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

ART. 23.

(Amministrazione straordinaria).

1. L'autorità vigilante, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività dell'ANIS;

b) il conto economico chiude con una perdita.

2. Con decreto di scioglimento è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri un commissario straordinario ed è determinata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso spettantegli. Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità, a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Spetta al commissario straordinario l'esercizio di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione.

ART. 24.

(Vigilanza).

1. Il Dipartimento dello spettacolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'ANIS. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23. L'ANIS trasmette al Ministero del tesoro ed al Ministero vigilante le informazioni da essi richieste. Il Dipartimento dello spettacolo presenta ogni anno alle Camere, per il tramite del Presidente del Consiglio, una relazione sull'attività dell'ANIS.

ART. 25.

(Disposizioni fiscali).

1. Per le erogazioni liberali in denaro si applicano a favore dell'ANIS, a tutti i livelli, gli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c)-quinquies*, e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per i contributi finanziari alla gestione e per quanto versato al patrimonio dell'ANIS, fermo restando quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, e 65, comma 2, lettera *c)-quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione utilizzati dall'ANIS ad incremento della quota del Fondo unico per lo spettacolo non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali, l'ANIS versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicati

dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 35 per cento e al 53 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato testo unico.

3. Si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso.

ART. 26.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ANIS.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1 le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente.

ART. 27.

(Agenzie regionali).

1. Le agenzie regionali sono promosse su iniziativa delle competenti regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'ambito delle norme previste dallo statuto e degli indirizzi e criteri deliberati dall'ANIS, le agenzie regionali hanno autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale e sono responsabili al loro livello del sostegno finanziario agli organismi dello spettacolo e dell'attuazione delle politiche generali di promozione dello spettacolo italiano.

3. Gli statuti regionali devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANIS.

4. In sede di ripartizione dei fondi, per i primi due anni, le agenzie regionali tengono conto delle attività già sostenute dal Dipartimento dello spettacolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Sono organi delle agenzie regionali:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il segretario generale;

e) il direttore di programmazione;

f) il consiglio regionale di indirizzo;

g) i consigli regionali deliberanti di settore.

ART. 28.

(Consiglio regionale di indirizzo e consigli deliberanti di settore).

1. Ogni agenzia regionale istituisce un consiglio regionale di indirizzo interdisciplinare e tre consigli deliberanti rispettivamente per la prosa, la danza e la musica, denominati:

a) consiglio regionale deliberante per la prosa;

b) consiglio regionale deliberante per la musica;

c) consiglio regionale deliberante per la danza.

2. Il consiglio regionale di indirizzo è presieduto dall'assessore regionale con delega allo spettacolo o suo delegato.

3. I consigli regionali deliberanti di settore sono presieduti dal presidente dell'agenzia regionale o su delega da un dirigente della medesima agenzia.

ART. 29.

(Consiglio regionale di indirizzo).

1. Al consiglio regionale con funzioni di indirizzo sono attribuite competenze consultive in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo e di verifica delle stesse. I membri del consiglio con funzione di indirizzo sono designati in rappresentanza dei sindacati e delle associazioni di categoria.

ART. 30.

(Consigli regionali deliberanti di settore).

1. I consigli regionali deliberanti di settore esercitano competenze decisionali per quanto riguarda l'assegnazione e l'entità delle provvidenze finanziarie.

2. I membri con potere deliberante non devono versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

3. Tali membri possono essere scelti in diversi settori della società civile, con particolare attenzione al mondo della scuola, della ricerca, dei consumatori e dell'università. I piani regionali delle assegnazioni finanziarie sono effettuati esclusivamente dai consigli regionali deliberanti di settore.

4. In presenza di temi interdisciplinari i consigli regionali deliberanti di settore possono riunirsi congiuntamente.

ART. 31.

(Ruolo sostitutivo delle agenzie regionali).

1. Qualora l'Agenzia regionale non sia istituita, sono assegnati all'ANIS poteri sostitutivi d'intervento nella regione interessata al fine della promozione dello spettacolo anche per quanto riguarda le eventuali assegnazioni ed erogazioni di carattere finanziario.

ART. 32.

(Istituzione dell'Autorità per le garanzie dello spettacolo dal vivo).

1. È istituita presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità per le garanzie dello spettacolo dal vivo, di seguito denominata « Autorità », la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Sono organi dell'Autorità, il presidente e la commissione di garanzia costituita da quattro commissari, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, ciascuno due commissari. Ciascun senatore e ciascun deputato esprimono il voto indicando un nominativo. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Autorità verifica, secondo il criterio della pari opportunità, la trasparenza e la correttezza delle procedure e dei criteri e modalità previsti per la concessione di provvidenze finanziarie da parte dell'ANIS e delle agenzie regionali. Risolve con procedure sollecite le controversie in tema di assegnazioni e di sovvenzioni pubbliche. Vigila sulla conformità alle disposizioni vigenti dei servizi e prodotti forniti da ciascun operatore destinatario di sovvenzione pubblica. Propone al Governo interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale del settore dello spettacolo dal vivo. Accerta l'effettiva sussistenza di posizioni dominanti e di monopolio nel settore dello spettacolo dal vivo, adottando i conseguenti provvedimenti. Segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazioni commesse da operatori del settore dello spettacolo dal vivo. Presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta. L'Autorità, su richiesta, con delibera motivata, ha potere

di annullamento totale o parziale delle decisioni assunte dall'ANIS e dalle agenzie regionali anche in materia di assegnazioni finanziarie. Il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità è istituito nel limite delle dieci unità. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle cinque unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante al presidente ed ai componenti della Autorità. Ai costi di funzionamento globale dell'Autorità per le garanzie dello spettacolo dal vivo si provvede con una parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo relativa all'Osservatorio dello spettacolo, stabilita dal Consiglio nazionale dello spettacolo.

ART. 33.

(Formazione professionale).

1. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono la formazione professionale nell'ambito dello spettacolo, le agenzie regionali, in convenzione con centri professionali specializzati in materia, possono sviluppare specifici programmi tesi alla formazione ed all'aggiornamento del settore artistico, tecnico ed organizzativo dello spettacolo.

ART. 34.

(Delega al Governo).

1. Sui contributi corrisposti per le attività di musica, danza, prosa di cui alla presente legge, intesi a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge, finalizzati:

a) alla revisione delle autorizzazioni in materia di agibilità e sicurezza, tendendo all'unificazione ed al decentramento delle certificazioni necessarie;

b) alla semplificazione dei permessi e delle certificazioni per i locali di spettacolo fino a cento posti con garanzia del diritto di libera associazione culturale;

c) all'aggiornamento della normativa per l'autorizzazione alle agenzie di vendita di biglietti per ogni genere di spettacolo, uniformandola alle normative esistenti negli altri Paesi europei;

d) alla costituzione di agenzie sperimentali di collocamento per favorire l'incontro nel mondo artistico tra domanda e offerta di lavoro, individuando le idonee agevolazioni.

ART. 35.

1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede alla gestione del fondo unico per lo spettacolo, ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, e salvo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 36.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla completa attuazione della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni in materia di spettacolo vigenti alla data della sua entrata in vigore.

ART. 37.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e *d)*; 5, commi 1 e 3; 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994;

b) la legge 19 marzo 1942, n. 365;

c) la legge 14 dicembre 1978, n. 836;

d) la legge 14 agosto 1967, n. 805;

e) la legge 14 novembre 1979, n. 589;

f) la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

g) dal comma 59 al comma 71 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

N. 3742, d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini ed altri

—

ART. 1.

(Trasferimento delle competenze in materia di spettacolo presso il Ministero per i beni culturali e ambientali).

1. Sono trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali tutte le competenze statali in materia di spettacolo al fine di promuovere tutte le sue manifestazioni, gli enti lirici, ivi compresi quelli trasformati in fondazioni, il teatro di prosa, la musica, la danza e la cinematografia, e di incrementarne e favorirne la produzione, la distribuzione, la promozione e la ricerca.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo.

3. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo deve assicurare la libertà e l'autonomia della cultura, l'indipendenza delle istituzioni e degli organismi culturali e promuovere a livello nazionale ed internazionale lo spettacolo italiano. Il Ministero deve altresì assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita artistica culturale e favorire la promozione e la divulgazione del proprio patrimonio artistico.

ART. 2.

(Disponibilità finanziarie).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo la gestione del Fondo unico per lo spettacolo nelle quote comprendenti gli enti lirici, le fondazioni liriche, il teatro di prosa, la musica, la cinematografia e la danza, nonché la parte assegnata allo Stato e la quota relativa all'Osservatorio dello spettacolo.

Art. 3.

(Sedi regionali).

1. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo si articola in:

a) sedi regionali ed interregionali per lo spettacolo;

b) sedi delle province autonome di Trento e di Bolzano per lo spettacolo.

2. Le sedi regionali o interregionali di cui al comma 1 possono essere istituite su richiesta delle regioni interessate, alle quali il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo, attribuisce una quota del Fondo unico dello spettacolo al fine di consentire il finanziamento di iniziative regionali.

ART. 4.

(Erogazioni finanziarie).

1. Il Ministro per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo disciplina le erogazioni finanziarie in favore degli enti lirici, delle fondazioni liriche, dei teatri di prosa, della musica, della danza e delle altre istituzioni del settore, garantendo l'equilibrio tra le varie attività artistiche e l'equa distribuzione sul territorio nazionale.

ART. 5.

(Organi).

1. Per le attività in materia di spettacolo, presso il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo sono istituite la Direzione generale per gli enti e le fondazioni liriche, la musica, il teatro di prosa, la danza e la cinematografia e la Direzione per il personale ed i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono trasferite al Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività dello spettacolo le competenze relative all'Osservatorio nazionale dello spettacolo.

ART. 6.

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. L'Osservatorio nazionale dello spettacolo, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si occupa della raccolta e dell'aggiornamento dei dati e delle notizie relative allo spettacolo accertando altresì le spese annuali necessarie all'incentivazione dello spettacolo.

2. L'Osservatorio dello spettacolo collabora, per la conservazione del patrimonio artistico, con la Discoteca di Stato.

ART. 7.

(Rapporti con l'estero).

1. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e gli istituti italiani di cultura, favorisce, attraverso l'erogazione di fondi, scambi culturali con i Paesi europei ed extra-europei.

ART. 8.

(Trasferimento di personale).

1. Il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello spettacolo – è trasferito presso il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo.

ART. 9.

(Vigilanza).

1. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo vigila sulle sedi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo, il Consiglio superiore dello spettacolo, i cui membri durano in carica per tre anni.

2. Il Consiglio di cui al comma 1 si articola in due commissioni:

a) commissione per la cinematografia e i teatri di prosa;

b) commissione per gli enti lirici autonomi, le fondazioni liriche, la musica e la danza.

3. Il Consiglio di cui al comma 1, sulla base di una programmazione triennale, individua, istituisce, esamina e delibera sul finanziamento degli enti lirici autonomi, delle fondazioni liriche, dei teatri di prosa, della cinematografia, della musica e della danza.

ART. 11.

(Componenti delle commissioni).

1. Le commissioni di cui all'articolo 10, comma 2, sono composte:

a) la commissione per la cinematografia e i teatri di prosa dal Ministro per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo; un esperto per la cinematografia e un esperto per il teatro di prosa; due membri designati rispettivamente uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica; due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

b) la commissione per gli enti lirici autonomi, le fondazioni liriche, la musica

e la danza dal Ministro per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo; un esperto per gli enti lirici autonomi e le fondazioni liriche e un esperto per la musica e la danza; due membri designati rispettivamente uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 12.

(Disposizione fiscale).

1. Per le attività di spettacolo non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 13.

(Norme finali).

1. Restano in vigore per la cinematografia le disposizioni vigenti.

N. 3750, d'iniziativa dei deputati Follini ed altri

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La Repubblica italiana considera la diffusione dell'attività teatrale quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, momento insostituibile di consociazione civile, di utilità sociale ed economica e di riaffermazione dell'identità ed unità culturale della Nazione.

2. Lo Stato, d'intesa con le regioni, i comuni e le province, assicura le condizioni per sostenere il corretto ed armonico sviluppo dell'attività teatrale in tutte le sue forme e le diverse tradizioni, assicurando la sua diffusione sul territorio nazionale e la promozione all'estero della cultura teatrale italiana.

ART. 2.

(Competenze statali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, spetta allo Stato:

a) indicare gli indirizzi generali a sostegno delle attività teatrali, definendo il piano di programmazione nazionale triennale, in un'ottica di riequilibrio degli interventi sul territorio e di individuazione delle aree teatrali disagiate;

b) attribuire all'Agenzia teatrale italiana, di cui all'articolo 6, una quota del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le attribuzioni di cui alla presente legge, ad eccezione delle risorse destinate alle regioni per le attività di propria competenza;

c) definire e sostenere il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

d) promuovere il collegamento delle attività teatrali con istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado e con le università, al fine di sviluppare la formazione educativa e culturale nell'ambito teatrale;

e) favorire il collegamento delle attività teatrali con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e promuovere la formazione di una videoteatroteca per la memoria visiva delle attività stesse;

f) promuovere, in coordinamento con le regioni ed in collaborazione con l'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed organizzativi;

g) garantire l'applicazione agli operatori culturali degli ammortizzatori sociali previsti, in generale, per le altre categorie di lavoratori;

h) favorire le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali italiane, anche mediante iniziative di ospitalità reciproche con altre nazioni;

i) promuovere e sostenere la drammaturgia italiana contemporanea, il rinnovo del linguaggio, l'integrazione con le altre arti sceniche ed il ricambio generazionale nel teatro;

l) promuovere la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano avvalendosi dell'Istituto nazionale del dramma antico anche per l'utilizzazione coordinata, con il concerto del Ministero per i beni culturali e ambientali, degli anfiteatri greco romani presenti sul territorio nazionale;

m) tutelare il patrimonio architettonico e promuovere la realizzazione di nuove opere strutturali anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi europei, individuando nell'arco di un quinquennio e con criteri comprensoriali specifiche aree territoriali di intervento;

n) curare le relazioni internazionali e, in particolare, sostenere la partecipazione

italiana alle organizzazioni operanti a livello mondiale ed europeo ed agli accordi internazionali.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni, fatte salve le competenze per quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con gli enti locali territoriali:

a) elaborano il piano triennale di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione del piano di programmazione a livello nazionale;

c) concorrono alla formazione del personale teatrale artistico, tecnico ed organizzativo;

d) concorrono, determinandone forme e modalità, alla distribuzione della produzione teatrale nonché alla promozione e formazione del pubblico, e sostengono l'esercizio teatrale;

e) promuovono la tradizione teatrale legata ai linguaggi locali;

f) concorrono, sentiti i comuni e le province, alla tutela del patrimonio dell'edilizia teatrale provvedendo alla conservazione, all'adeguamento funzionale ed al recupero delle strutture esistenti nonché alla realizzazione di nuovi spazi teatrali, secondo quanto previsto dalla lettera *m)* del comma 1, dell'articolo 2, e definiscono, in coordinamento con il programma nazionale, il sistema delle residenze teatrali sul proprio territorio;

g) promuovono e partecipano in forma diretta o convenzionata alle attività teatrali stabili presenti sul proprio territorio;

h) promuovono il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia;

i) favoriscono, attraverso la elaborazione di appositi piani triennali, l'imprenditoria giovanile nel settore teatrale, anche avvalendosi degli specifici strumenti legislativi;

l) controllano il perseguimento degli obiettivi fissati a livello nazionale ed il corretto utilizzo delle risorse.

2. Le regioni, al fine di concorrere con la Stato a garantire la razionale ed organica diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad adeguare e ad armonizzare la propria legislazione in materia entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni, oltre a concorrere con lo Stato e le regioni alla definizione dei programmi nazionali per il teatro, provvedono a:

a) partecipare in forma diretta o convenzionata alle attività teatrali stabili presenti sul proprio territorio;

b) definire, unitamente allo Stato, alle regioni ed alle province, le residenze teatrali ubicate sul proprio territorio;

c) promuovere e realizzare, nell'ambito del piano regionale e d'intesa con le province, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *d)* e *f)*, assicurando la distribuzione della produzione teatrale e l'erogazione dei servizi teatrali anche costituendo, nelle forme stabilite dalle regioni, organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali;

d) effettuare un costante monitoraggio della attività teatrali che operano sul proprio territorio dandone periodica comunicazione alla propria regione.

ART. 5.

(Intervento dello Stato).

1. Per tutte le attività teatrali sono previsti i seguenti incentivi economici:

a) la fiscalizzazione degli oneri sociali nei limiti indicati dalla normativa europea;

b) la detassazione diretta degli oneri gravanti sul biglietto d'accesso agli spettacoli teatrali, la detassazione degli utili reinvestiti nell'attività teatrale ed il *tax shelter;*

c) il credito agevolato.

2. Lo Stato, nel pieno rispetto della libertà dell'espressione artistica, finanzia altresì le attività teatrali attraverso interventi triennali sui progetti di attività in applicazione dei criteri di cui al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, ed in particolare dei criteri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 97 del 1995, modificato dall'articolo 1, comma 71, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e coerenti con le finalità dell'intervento pubblico.

3. La programmazione degli interventi si determina attraverso il coordinamento delle programmazioni regionali al fine di perseguire l'equilibrata diffusione dell'attività teatrale sul territorio.

4. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, e dall'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Le entrate a favore di soggetti esercenti attività teatrali derivanti da contributi, atti di liberalità, contratti di *sponsor*, non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, IRPEG ed ILOR, imposta sugli spettacoli e normativa sul diritto d'autore relativamente ai soggetti beneficiari di tali entrate.

6. Eventuali avanzi di gestione, effettuati dai soggetti esercenti attività teatrale che si caratterizzano per l'assenza di utile di impresa, laddove impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse, reinvestiti nell'attività teatrale o nel recupero, ripristino ed ammodernamento di locali di pubblico spettacolo, sono esentati dal pagamento dell'ILOR.

7. Per le attività di esercizio teatrale, sono previste altresì agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento dell'attività, quale sostegno indiretto dello Stato, secondo quanto disposto da apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per gli interventi di cui al comma 2 è previsto l'utilizzo della quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al teatro di prosa ed integrata dal prelievo alla fonte del dieci per cento delle risorse di enti pubblici destinate a campagne promozionali e pubblicitarie.

9. Per le competenze di cui all'articolo 2 e ai commi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato, le regioni ed i comuni si avvalgono dell'Agenzia di cui all'articolo 6, ferme restando le competenze del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'assolvimento dei compiti statali e per l'attività di indirizzo politico, vigilanza e raccordo con l'agenzia stessa.

ART. 6.

(Agenzia teatrale italiana).

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce, con personalità giuridica ed in forma di società per azioni, l'Agenzia teatrale italiana, in seguito denominata: « Agenzia ».

2. Nel primo triennio, il capitale sociale dell'Agenzia è interamente sottoscritto dallo Stato attraverso una somma corrispondente alle disponibilità di cui al comma 8 dell'articolo 5. Al termine del primo triennio le regioni e gli altri enti

pubblici territoriali possono concorrere all'aumento del capitale sociale ed in tal caso lo Stato provvede al trasferimento delle azioni, il cui numero e valore è inizialmente individuato dallo statuto della società, da emanare a cura dei competenti organi entro sei mesi dal loro insediamento.

3. L'Agenzia può altresì essere destinataria di ulteriori finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea.

4. L'Agenzia subentra all'Ente teatrale italiano nei diritti e nei rapporti attivi e passivi ad eccezione degli immobili di proprietà dell'ente la cui destinazione è indicata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

5. L'Agenzia può costituire una o più società di servizio, di cui è azionista di maggioranza, per lo svolgimento di compiti di promozione teatrale in Italia e all'estero, per la creazione di una videoteatroteca e di una banca dati, di supporto tecnico e di consulenza per gli enti pubblici territoriali e per le attività teatrali, per la promozione e la formazione del pubblico teatrale.

6. Le spese di funzionamento dell'Agenzia ed i costi del personale sono a carico del bilancio dello Stato e non gravano sul Fondo unico dello spettacolo.

ART. 7.

(Competenze dell'Agenzia teatrale italiana).

1. L'Agenzia sovrintende:

a) al finanziamento delle istituzioni teatrali nazionali;

b) alla finalizzazione triennale delle risorse da destinare alle attività teatrali, in base alle indicazioni programmatiche delle regioni, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne siano sprovviste ed individuando rassegne e *festival* di alto valore culturale;

c) al coordinamento del sistema delle residenze teatrali di cui all'articolo 14 in base alle proposte dei comuni e dei programmi regionali;

d) alle attività di promozione e di diffusione del teatro nelle scuole e nelle università.

2. Per l'attribuzione delle risorse, l'Agenzia si avvale della Commissione consultiva per la prosa di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, dopo aver acquisito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa, di cui all'articolo 1, comma 67, del medesimo decreto-legge n. 545 del 1996, di cui fanno parte i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, in ordine all'attuazione delle politiche per il settore ed agli indirizzi e criteri generali per gli interventi finanziari.

3. Per il primo triennio di attività l'Agenzia tiene tendenzialmente conto, nella programmazione delle risorse, delle percentuali di ripartizione per i settori di attività all'interno della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alla prosa nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Organi dell'Agenzia teatrale italiana).

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è nominato dal consiglio di amministrazione al di fuori del proprio ambito tra personalità della cultura e del teatro in possesso di specifici requisiti; egli convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione di cui assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza, salvo successiva ratifica dell'organo entro trenta giorni;

b) il consiglio di amministrazione, composto da otto membri scelti tra personalità di alto profilo culturale in ambito teatrale e di comprovate capacità organiz-

zative. I membri sono nominati dall'autorità di Governo in materia di spettacolo, quattro su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel rispetto del pluralismo culturale, due su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le designazioni sono comunicate all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del consiglio in carica; per gli amministratori venuti a mancare prima della scadenza, le designazioni sostitutive vanno comunicate entro trenta giorni dalla cessazione. In fase di prima attuazione viene nominato dall'autorità di Governo competente un amministratore unico in attesa della costituzione ed insediamento del consiglio di amministrazione;

c) l'assemblea, composta dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali nel numero indicato dallo statuto ed in presenza di aumento di capitale sociale sottoscritto e versato dagli enti locali territoriali;

d) il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. La durata degli organi di cui al comma 1 è triennale e ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza. È prevista l'incompatibilità della carica sociale con l'esercizio attuale e personale di attività professionali in ambito teatrale.

3. Il Capo del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato direttore generale dell'Agenzia, responsabile della struttura organizzativa ed amministrativa. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti delegati dal presidente e svolge ogni altro compito affidatogli dal consiglio di amministrazione o dallo statuto.

4. In casi di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli organi sociali o di funzionamento dell'Agenzia, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può revocare gli amministratori ed i sindaci, affidando la gestione ad un commissario straordinario di cui determina poteri e durata.

ART. 9.

(Educazione e promozione teatrale).

1. Lo Stato riserva una particolare attenzione all'educazione teatrale quale essenziale strumento pedagogico e didattico e momento di correlazione sociale. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e sottoscritto tra l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed il Ministro della pubblica istruzione un protocollo d'intesa finalizzato al graduale inserimento dell'educazione teatrale tra le materie di insegnamento a partire dalla scuola dell'obbligo.

2. Lo Stato sostiene altresì qualsiasi iniziativa tesa a diffondere la cultura teatrale attraverso iniziative che ne valorizzino la specificità e l'integrazione con le arti sceniche, e promuove accordi con l'emittenza televisiva per la diffusione della cultura teatrale; aderisce a protocolli ed iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo e sostiene rassegne e *festival* teatrali il cui rilievo costituisca una vetrina di eventi per la promozione dell'immagine del teatro italiano e per lo scambio tra le diverse culture teatrali.

ART. 10.

(Attività di formazione).

1. Lo Stato riconosce la propedeuticità dell'attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale per lo svi-

luppo e la diffusione delle attività teatrali e per l'attuazione del rinnovo generazionale del teatro italiano.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato, in coordinamento con le istituzioni teatrali nazionali, le regioni e le università, si avvale della collaborazione dell'Accademia nazionale d'arte drammatica che, sentito il Ministro della pubblica istruzione, può istituire due nuove sedi nelle città di Bologna e di Bari per realizzare un decentramento territoriale dell'attività di formazione nel campo artistico, tecnico ed amministrativo.

3. Al termine dei corsi, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, previa convenzione con le istituzioni teatrali nazionali, prevede l'effettuazione di *stage* professionali preliminari all'organico inserimento nel mondo del lavoro.

4. L'ampliamento delle competenze dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono oggetto di un apposito regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni sono tenute ad informare periodicamente l'Accademia nazionale d'arte drammatica di proprie autonome iniziative inerenti l'attività di formazione ed aggiornamento professionale, anche al fine di avvalersi del personale docente dell'istituto.

6. Oltre quanto previsto dall'articolo 5, ulteriori incentivi fiscali, da determinarsi nell'ambito dei regolamenti attuativi della presente legge, sono previsti per tutte le iniziative teatrali che utilizzano i diplomati dell'Accademia nazionale d'arte drammatica nel primo triennio professionale di attività.

ART. 11.

(Drammaturgia contemporanea).

1. Lo Stato sostiene e riconosce la drammaturgia contemporanea, in particolare italiana ed europea; in sede di valutazione dei progetti triennali di attività, specifica considerazione viene destinata alle attività che riservano particolare spazio all'allestimento di testi di autori contemporanei che contribuiscano al qualificato rinnovamento del repertorio teatrale.

2. L'Istituto del dramma italiano si costituisce in Centro studi per la drammaturgia italiana con funzioni di ricerca sui nuovi linguaggi e sull'evoluzione delle lingue dialettali.

ART. 12.

(Stabilità teatrale).

1. Lo Stato, le regioni ed i comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale avente le caratteristiche della stabilità, definita sulla base dei seguenti princìpi:

a) svolgere funzione di interesse pubblico in un preciso ambito regionale o interregionale. L'interesse pubblico si può concretizzare sia attraverso la partecipazione alla costituzione e gestione delle attività teatrali da parte degli enti locali territoriali, sia attraverso specifiche forme di convenzione stipulate con i predetti enti;

b) presentare, con cadenza triennale, progetti artistici integrati di produzione, promozione ed ospitalità di indubbio interesse culturale e coerenti con le finalità dell'intervento pubblico, con riferimento alla tradizione teatrale italiana, alla drammaturgia contemporanea, alla ricerca, all'innovazione teatrale ed integrazione con le altre arti sceniche, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla tutela delle minoranze linguistiche e delle aree di convivenza plurilinguistiche;

c) prevedere forme di stabilità almeno triennale del personale artistico e tecnico ed un rapporto organico con autori teatrali finalizzato allo studio, stesura ed allestimento dei testi;

d) disporre di una o più sale teatrali, nell'ambito regionale o interregionale, ido-

nee al perseguimento delle finalità culturali del progetto artistico;

e) realizzare annualmente almeno quattro spettacoli di diretta produzione, tra novità e riprese, prevalentemente destinati all'attività in sede o al proprio ambito regionale o interregionale;

f) creare rapporti stabili con il mondo della scuola e dell'università realizzando un programma di ricerca, laboratori, percorsi formativi e *stage* professionali, anche non finalizzati alla realizzazione di spettacoli, ed attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità;

g) prevedere l'apporto dei soggetti partecipanti, attraverso sostegni economici diretti o indiretti all'attività, in misura significativa e tale da realizzare il radicamento sul territorio e promuovere la cultura teatrale nella collettività di riferimento;

h) caratterizzarsi per l'assenza del fine di lucro con reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili reinvestiti.

2. La qualifica di teatro stabile è attribuita dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, su proposta delle regioni in cui il teatro ha sede. A tal fine, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo definisce i requisiti per il riconoscimento, tenute presenti le disposizioni del presente articolo e l'appartenenza a specifici settori.

3. Al termine del primo triennio di applicazione della presente legge l'Agenzia, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa e la commissione consultiva per il teatro, opera una verifica degli esiti dell'attività dei teatri stabili rispetto agli obiettivi programmatici, al fine di incentivare una razionalizzazione delle strutture esistenti, armonizzare gli interventi economici e diffondere la cultura teatrale sull'intero territorio nazionale anche attraverso la fusione di uno o più teatri o la compartecipazione di più regioni o enti locali territoriali all'attività di uno stesso teatro.

4. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica è altresì richiesto che lo statuto preveda:

a) la presenza in via esclusiva, quali organi della persona giuridica, del sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori;

b) la possibilità della partecipazione di soggetti privati;

c) la possibilità per il sovrintendente, in carica per cinque anni riconfermabili per un solo quinquennio, di nominare un proprio direttore aggiunto al quale delegare funzioni gestionali o artistiche;

d) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti in misura non complessivamente inferiore all'apporto annuale definito dall'Agenzia.

ART. 13.

(Istituzioni teatrali nazionali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo istituisce, con proprio decreto, nelle città di Roma e Milano due teatri nazionali, e nelle città di Venezia, Napoli e Palermo tre teatri della tradizione teatrale, con riferimento ai teatri stabili ad iniziativa pubblica laddove esistenti, che assumono personalità giuridica di diritto privato.

2. Le istituzioni teatrali nazionali sono destinatarie di finanziamenti diretti dello Stato, che vi provvede mediante prelievo in sede di ripartizione della quota destinata alla prosa del Fondo unico dello spettacolo. A tali istituzioni non si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990, recante disposizioni sugli

statuti omologhi dei teatri stabili a gestione pubblica.

3. Oltre quanto previsto dall'articolo 10, compatibilmente le finalità delle istituzioni teatrali nazionali, le istituzioni teatrali regionali devono:

a) rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale e le principali tradizioni culturali italiane e linguistiche;

b) valorizzare la drammaturgia contemporanea italiana, delle lingue ed europea favorendo scambi culturali;

c) agevolare ed incentivare il ricambio generazionale nell'ambito delle diverse professionalità teatrali;

d) sostenere e promuovere, in coordinamento con l'Accademia nazionale d'arte drammatica, la formazione professionale di attori, tecnici ed organizzatori teatrali;

e) diffondere la cultura teatrale anche attraverso una particolare agevolazione delle tariffe di accesso agli spettacoli al fine di consentire la più ampia fruizione dei cittadini.

4. Ai fini del riconoscimento di istituzione teatrale nazionale, lo statuto di tali organismi deve prevedere:

a) la nomina del sovrintendente da parte dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra personalità di assoluto rilievo culturale e teatrale, in carica per cinque anni e riconfermabile per un solo ulteriore quinquennio;

b) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

c) la possibilità del sovrintendente di nominare un proprio direttore aggiunto cui delegare funzioni gestionali.

ART. 14.

(Attività di giro e residenze teatrali).

1. Le compagnie di giro rappresentano la tradizione storica del teatro italiano, di cui lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono il significativo apporto culturale e la funzione sociale, e ne promuovono l'attività e natura professionale al fine di garantire alla collettività la pari opportunità di usufruire dell'identico prodotto culturale ed ampliare le conoscenze del pubblico.

2. Al fine di concorrere agli interventi economici disposti dall'Agenzia, le compagnie di giro devono:

a) qualificarsi per l'assenza di finalità di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli utili conseguiti;

b) caratterizzarsi per la specifica valenza culturale di un progetto triennale di attività di elevata qualità e peculiare significato, con particolare riferimento al teatro di tradizione ed alla drammaturgia contemporanea, alla sperimentazione ed al teatro per l'infanzia e la gioventù;

c) connotarsi per la prioritaria continuità del nucleo artistico, ivi compresa la direzione di riconosciuto valore;

d) valorizzarsi per l'articolazione del proprio progetto sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree con minore presenza di attività e soggetti teatrali in una complessiva ottica di riequilibrio.

3. Le attività di giro che esulano dai requisiti di cui al comma 2 possono concorrere agli incentivi ed agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5, ad eccezione delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Al fine di incentivare la continuità della presenza teatrale sul territorio e favorire l'ampliamento della domanda e della cultura teatrale nonché l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo, l'Agenzia si riserva la possibilità di assecondare o incentivare iniziative per la realizzazione di un sistema di residenze teatrali in base a programmi triennali delle regioni su proposta dei comuni competenti territorialmente.

5. La residenza teatrale si concreta nella permanenza triennale di una compagnia in uno o più teatri municipali nell'ambito di un comune o di due province limitrofe o in teatri privati convenzionati, per la realizzazione di un progetto artistico di produzione, ospitalità ed attività connesse all'evento teatrale di elevato valore culturale sociale secondo le caratteristiche di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c),* teso a garantire il massimo utilizzo nel tempo dello spazio teatrale.

6. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, acquisito l'orientamento del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa ed il parere della Commissione consultiva per il teatro, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge apposito regolamento che individua nello specifico le funzioni e le caratteristiche della residenza, fermo restando il carattere triennale della permanenza, rinnovabile per un solo ulteriore triennio nella stessa sede.

7. Quale agevolazione per il sistema delle residenze, fermo restando l'intervento dell'Agenzia commisurato agli apporti degli enti locali territoriali, sono istituiti un conto speciale per lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei teatri, ed un conto speciale per il finanziamento delle compagnie ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

8. Al termine del primo triennio di applicazione della presente legge, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo si riserva di valutare, acquisite le indicazioni delle regioni e dei comuni interessati, la corrispondenza tra i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici al fine di individuare eventuali elementi di correzione.

ART. 15.

(Attività di distribuzione ed esercizio teatrale).

1. All'attività di distribuzione ed esercizio teatrale, quale momento di servizio offerto alla collettività per consentire la crescita e diffusione della cultura teatrale in un determinato ambito sociale e territoriale, è riconosciuto l'importante ruolo di sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico.

2. In quanto servizio territoriale, tale funzione è di competenza delle regioni e degli altri enti locali che vi provvedono nelle forme e modalità previste dagli articoli 3 e 4, anche costituendo, ove non esistano, o ricostituendo, organismi regionali o interregionali. Oltre alla distribuzione delle diverse forme dello spettacolo dal vivo, tali organismi devono garantire in forma associata progetti organici di gestione dei servizi teatrali, anche a supporto e coordinamento delle residenze teatrali e per la promozione e formazione del pubblico.

3. Al fine di razionalizzare ed armonizzare gli intenti e gli interventi in tale ambito, l'Agenzia, con la partecipazione delle regioni, può costituire una società di servizio che, in regime di cooperazione, concorre a sostenere l'attività di tali organismi assegnando annualmente alle regioni quote finalizzate dei fondi riservati alla prosa nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, inclusi eventuali interventi destinati ad aree territoriali carenti di servizi.

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, lo Stato istituisce un fondo di intervento sui mutui contratti per la ricapitalizzazione delle attività teatrali onde agevolare il riallineamento della stagione teatrale con l'anno finanziario dello Stato ed assicurare una ristrutturazione organica del sistema teatrale per corrispondere alle richieste della presente legge.

2. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1540A
Lire 2900